

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO,
EX D.LGS. N. 231/2001 DI GIGAS RETE S.R.L.**

<u>ADEMPIMENTO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>DATA</u>
Adozione	Prima introduzione	25/07/2016
Primo aggiornamento	Novità Legislative	16/01/2019
Secondo aggiornamento	Novità Legislative	28/05/2021
Terzo aggiornamento	Novità Legislative e mutamento dell'assetto organizzativo	31/03/2023

<u>ADEMPIMENTO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>DATA</u>
--------------------	------------------	-------------

SOMMARIO

PARTE GENERALE	13
Definizioni.....	13
1) Premessa	15
2) Quadro normativo di riferimento.....	15
2.1) Il Decreto Legislativo n. 231/2001	15
2.2) Le Linee Guida di Confindustria	16
2.3) Fattispecie di reato	17
2.4) Sistema sanzionatorio.....	26
2.4.1) La sanzione amministrativa pecuniaria.....	27
2.4.2) Le sanzioni interdittive	28
2.4.3) La confisca	28
2.4.4) La pubblicazione della sentenza di condanna.....	28
2.4.5) Esonero della responsabilità dell'Ente	29
2.5) Le vicende modificative dell'Ente	30
3) Il Modello di Organizzazione Gestione, e Controllo	31
3.1) Caratteristiche di un Modello efficace	31
3.2) Breve storia di Gigas Rete S.r.l.....	33
3.3) La struttura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Gigas Rete S.r.l.	36
3.4) Le finalità del Modello	37
3.5) Fasi di realizzazione del Modello	37
3.6) Destinatari del Modello	38
4) Organismo di Vigilanza (O.d.V.).....	39
4.1) Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza.....	40
4.2) Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	41
4.3) Eleggibilità, compatibilità e decadenza	42
4.4) Revoca, rinuncia, sostituzione	43
4.5) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	43
4.6) Il sistema dei flussi informativi.....	45
4.7) Segnalazioni verso l'O.d.V. anche alla luce della nuova normativa in tema di "whistleblowing"	47
4.8) Attività di reporting verso il vertice aziendale.....	50
4.9) Verifiche sull'adeguatezza del Modello	51
5) Aggiornamento del Modello	52
6) Informazione e Formazione	52
7) Sistema disciplinare.....	53
7.1) Premessa.....	53

7.2) Violazione del Modello: le condotte rilevanti.....	54
7.3) Principi generali di commisurazione delle sanzioni	54
7.4) Misure applicabili nei confronti dei dipendenti.....	55
7.4.1) Richiami verbali, ammonizioni scritte, multe e sospensioni	55
7.4.2) Licenziamento per punizione.....	56
7.5) Misure applicabili nei confronti dei Dirigenti	57
7.6) Misure applicabili nei confronti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.....	57
7.7) Misure applicabili nei confronti del soggetto membro dell'Organismo di Vigilanza	57
7.8) Misure applicabili nei confronti di collaboratori esterni, agenti, consulenti	58
7.9) Misure applicabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.....	58
7.9.1) Misure a tutela del segnalante	59
7.10) Comunicazione e diffusione	59
ALLEGATI PARTE GENERALE	60
ALLEGATO I	61
1) Singole fattispecie di reato	62
2) Reati commessi in danno e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)	62
Le fattispecie di reato in danno della Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001).....	63
2.1) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)	63
2.2) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)	64
2.3) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).....	64
2.4) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	64
2.5) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).....	65
2.6) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).....	65
2.7) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)	65
Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)..	66
2.8) Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)	66
2.9) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).....	66
2.10) Concussione (art. 317 c.p.)	66
2.11) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	67
2.12) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	67
2.13) Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.).....	67
2.14) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).....	68
2.15) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	68
2.16) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	68
2.17) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	68
2.18) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	68
2.19) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità	

europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.).....	69
2.20) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	69
2.21) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).....	69
2.22) Sanzioni applicabili	70
3) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001)	73
3.1) Documenti informatici (art. 491 bis c.p.).....	73
3.2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).....	73
3.3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	73
3.4) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)	73
3.5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).....	74
3.6) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)	74
3.7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)	74
3.8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	74
3.9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	74
3.10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)	75
3.11) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).....	75
3.12) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 Settembre 2019, n. 105)	75
3.13) Sanzioni applicabili	75
4) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001)	77
4.1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)	77
4.2) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)	77
4.3) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).....	77
4.4) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)	77
4.5) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).....	77
4.6) Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973)	78
4.7) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)	78

4.8) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) ..	78
4.9) Sanzioni applicabili	78
5) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001)	80
5.1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	80
5.2) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	80
5.3) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).....	80
5.4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	80
5.5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).....	80
5.6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	81
5.7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	81
5.8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).....	81
5.9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	81
5.10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	81
5.11) Sanzioni applicabili	82
6) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)	83
6.1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	83
6.2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)	83
6.3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).....	83
6.4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	83
6.5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).....	83
6.6) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	83
6.7) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).....	84
6.8) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)	84
6.9) Sanzioni applicabili	84
7) Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001)	86
7.1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	86
7.2) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).....	86
7.3) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	86
7.4) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	87
7.5) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).....	87
7.6) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	87

7.7) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	87
7.8) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	87
7.9) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)	88
7.10) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	88
7.11) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	88
7.12) Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)	88
7.13) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)	89
7.14) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	89
7.15) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	89
7.16) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	89
7.17) Sanzioni applicabili	90
8) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001).....	92
8.1) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).....	92
8.2) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)	92
8.3) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis.1 c.p.)	92
8.4) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).....	93
8.5) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)	93
8.6) Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)	93
8.7) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)	93
8.8) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)	94
8.9) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270 quinquies.2 c.p.).....	94
8.10) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)	94
8.11) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).....	94
8.12) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)	94
8.13) Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)	95
8.14) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)	95
8.15) Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)	95
8.16) Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).....	95
8.17) Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.).....	96
8.18) Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)	96
8.19) Reati di terrorismo o di eversione previsti dalle leggi speciali.....	96
8.20) Reati in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999 per la repressione dei finanziamenti al terrorismo	96
8.21) Sanzioni applicabili	97

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 D.Lgs. n. 231/2001).....	98
9.1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).....	98
9.2) Sanzioni applicabili	98
10) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/2001).....	99
10.1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).....	99
10.2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)	99
10.3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)	99
10.4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)	100
10.5) Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.).....	100
10.6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)	100
10.7) Tratta di persone (art. 601 c.p.)	100
10.8) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	100
10.9) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)	100
10.10) Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).....	101
10.11) Sanzioni applicabili	101
11) Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies, D.Lgs. n. 231/2001)	103
11.1) Abuso o comunicazione di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184 TUF)	103
11.2) Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185 TUF)	103
11.3) Sanzioni applicabili	103
12) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001)	104
12.1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.).....	104
12.2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	104
12.3) Sanzioni applicabili	104
13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. n. 231/2001).....	106
13.1) Ricettazione (art. 648 c.p.)	106
13.2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	106
13.3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).....	106
13.4) Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)	106
13.5) Sanzioni applicabili	107
14) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 D.Lgs. n. 231/2001)	108
14.1) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti (art. 493 ter c.p.)	108
14.2) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o pagamenti informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)	108
14.3) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)	109

14.4) Sanzioni applicabili	109
15) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001).....	111
15.1) Abusiva messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1 lett. a-bis) e comma 3, Legge 633/1941)	111
15.2) Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; supporti non contrassegnati dalla SIAE; mezzi per rimuovere o eludere dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; violazione di banche dati (art. 171-bis, comma 1 e 2, Legge 633/1941).....	111
15.3) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore (art. 171 ter Legge 633/1941).....	111
15.4) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge 633/1941)	112
15.5) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies Legge 633/1941)	113
15.6) Sanzioni applicabili	113
16) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. n. 231/2001)	114
16.1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).....	114
16.2) Sanzioni applicabili	114
17) Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001).....	115
17.1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)	115
17.2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.).....	115
17.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	115
17.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)	115
17.5) Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)	115
17.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.).....	116
17.7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)	116
17.8) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/06, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13).....	116
17.9) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256, comma 1, lettera a e b, commi 3, 5 e 6).....	117

17.10) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/06, art. 257, commi 1 e 2)	117
17.11) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06, art. 258, comma 4).....	117
17.12) Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259, comma 1).....	117
17.13) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260, commi 1 e 2)...	117
17.14) False indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260-bis, commi 6, 7 e 8)	118
17.15) Inquinamento atmosferico (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5).....	118
17.16) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis, comma 1)	119
17.17) Inquinamento doloso da navi (D.Lgs. 202/07, art. 8, commi 1 e 2)	119
17.18) Inquinamento colposo da navi (D.Lgs. 202/07, art. 9, commi 1 e 2).....	119
17.19) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge n. 549/1993, art. 3, comma 6).....	119
17.20) Sanzioni applicabili	119
18) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001)	123
18.1) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286)	123
18.2) Sanzioni applicabili	124
19) Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs. n. 231/2001)	126
19.1) Sanzioni applicabili	127
20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001).....	128
20.1) Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)	128
20.2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).....	128
20.3) Sanzioni applicabili	128
21) Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001).....	130
21.1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000).....	130
21.2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	130
21.3) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)	130
21.4) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000).....	131
21.5) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) .	131
21.6) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	131
21.7) Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000).....	131
21.8) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)	132
21.9) Sanzioni applicabili	132

22) Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	134
22.1) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 73/1943).....	134
22.2) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 73/1943).....	134
22.3) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 73/1943)	134
22.4) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 73/1943).....	135
22.5) Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 D.P.R. n. 73/1943)	135
22.6) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 73/1943)	136
22.7) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 73/1943).....	136
22.8) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 73/1943)	136
22.9) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 73/1943)	136
22.10) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 73/1943)	136
22.11) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291bis D.P.R. n. 73/1943).....	137
22.12) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter D.P.R. n. 73/1943)	137
22.13) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater D.P.R. n. 73/1943)	138
22.14) Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 73/1943)	138
22.15) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 73/1943).....	138
22.16) Sanzioni applicabili	138
23) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies D.Lgs. n. 231/2001).....	140
23.1) Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.).....	140
23.2) Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.).....	140
23.3) Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)	140
23.4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)	141
23.5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.)	141
23.6) Importazione illecita di beni culturali e uscita o esportazione illecite di beni culturali (Artt. 518 decies e 518 undecies c.p.)	141
23.7) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.).....	142
23.8) Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)	142
23.9) Sanzioni applicabili	142
24) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies).....	144
24.1) Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)	144
24.2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)	144
24.3) Sanzioni applicabili	145
25) Reati transnazionali (Legge 16 Marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)	146
25.1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	146

25.2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).....	146
25.3) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973)	146
25.4) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309)	147
25.5) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).....	147
25.6) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).....	147
25.7) Sanzioni applicabili	147
PARTE SPECIALE	149

PARTE GENERALE
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO,
DI GIGAS RETE S.R.L.

PARTE GENERALE

Definizioni

GIGAS RETE S.R.L.: Società a responsabilità limitata con Sede Legale a Lodi;

Sedi Operative: si intendono tutte le unità legali di Gigas Rete S.r.l.;

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione;

Codice Etico: manifesto dei valori in cui vengono definiti tutti i principi etici e morali a cui far riferimento nello svolgimento dell'attività aziendale sia nei confronti dei dipendenti sia di terzi quali ad esempio clienti e fornitori, al fine di raccomandare alcuni comportamenti e vietarne altri in un'ottica di etica d'impresa;

Consulenti: professionisti che agiscono in nome e per conto di Gigas Rete S.r.l. basandosi su un mandato o un contratto di collaborazione;

D.Lgs. n. 231/2001, D.Lgs. 231/01 o il Decreto: Decreto Legislativo dell'8 Giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

Dipendenti: tutti i soggetti dipendenti di Gigas Rete S.r.l.;

Destinatari: si intendono i soci, i membri degli organi societari, i dipendenti, i procuratori, i partner commerciali e altri soggetti che operano nell'interesse dell'Ente;

Modello di Organizzazione di Gestione e Controllo o Modello o Modello 231: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, inteso come insieme strutturato di principi, comportamenti, regole e attività per l'attuazione di misure di controllo e prevenzione per la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01;

Organi societari o sociali: membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

Organismo di Vigilanza o O.d.V.: Organo preposto al controllo e alla vigilanza del funzionamento e dell'osservanza del Modello;

P.A.: pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001), i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio);

Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, gli interinali, eventuali collaboratori a progetto, "stagisti", liberi professionisti che abbiano ricevuto incarico da parte dell'Ente;

Linee Guida di Confindustria o Linee Guida: Linee Guida per la costruzione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. n. 231/2001, emesse da Confindustria in data 7

Marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo quelle del Giugno 2021, approvate dal Ministero della Giustizia nel Luglio 2021);

Regolamento di funzionamento: documento contenente le regole di funzionamento dell'O.d.V.;

Reato: comportamento che viola la legge penale;

Sistema di Gestione della Sicurezza: si intendono tutte le disposizioni relative alla Sicurezza e Salute sul Lavoro o Sistema di Gestione della Sicurezza Certificato;

Sistema di Gestione Ambientale: si intendono le norme in tema di Ambiente o Sistema di Gestione Ambientale Certificato;

Sistema Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello 231 da parte del personale secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 231/2001;

Soggetti in posizione apicale: soggetti definiti dall'art. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001;

Soggetti sottoposti ad altrui direzione: soggetti definiti dall'art. 5 lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001;

Società o Ente o Azienda: Gigas Rete S.r.l..

1) Premessa

Gigas Rete S.r.l. intende conformarsi alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001 con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati e di dotarsi di un Modello di Organizzazione di Gestione e Controllo idoneo a tal fine.

2) Quadro normativo di riferimento

2.1) Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto legislativo n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito denominato il "Decreto"), è stato emanato in data 8 Giugno 2001 ed è entrato in vigore il 4 Luglio successivo al fine di adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 Maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, dai seguenti soggetti (art. 5, comma 1):

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto), se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

La responsabilità dell'ente si configura qualora:

- il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

ovvero

- il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell'Ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

2.2) Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, così come previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, Gigas Rete S.r.l. si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria in materia. Nelle Linee Guida vengono fornite indicazioni di tipo metodologico per la realizzazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e a fungere quindi da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni da questo previste.

Tali indicazioni di carattere generale richiedono un successivo adattamento da parte delle singole imprese al fine di tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni, dei diversi mercati geografici ed economici in cui operano le stesse, degli specifici rischi individuati.

Gigas Rete S.r.l., nel predisporre il Modello ha pienamente tenuto conto delle indicazioni fornite da Confindustria, adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida di Confindustria (di carattere generale) non inficia la validità dello stesso, lo scostamento è funzionale alla volontà di rendere il Modello sempre più aderente alla realtà concreta della società.

2.3) Fattispecie di reato

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della P.A., la responsabilità dell'Ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. n. 231/2001 – a numerosi altri reati e illeciti amministrativi. Si riporta di seguito l'elenco delle fattispecie di reato (c.d. "catalogo" dei reati presupposto)¹ che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente:

ARTICOLO 24

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle C.E. (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
6. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
7. Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23.12.1986, n. 898)

ARTICOLO 24-BIS

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
4. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
6. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

¹ Aggiornato alla data del 23 Marzo 2022 (ultima modifica legislativa con la Legge 9 Marzo 2022, n. 22).

8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
11. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
12. Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 Settembre 2019, n. 105)

ARTICOLO 24-TER

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
2. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
4. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309)
6. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/1991)
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

ARTICOLO 25

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

1. ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
4. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
10. Peculato, concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
11. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
12. Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
13. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

14. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

ARTICOLO 25-BIS

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
2. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

ARTICOLO 25-BIS.1

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
2. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

ARTICOLO 25-TER

REATI SOCIETARI

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
2. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
3. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
4. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
5. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
9. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
10. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
11. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
12. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
13. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
14. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
15. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
16. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

ARTICOLO 25-QUATER

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI

1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
2. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
3. Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
4. Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
5. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
6. Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
7. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
8. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
9. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
10. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
11. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
12. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
13. Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
14. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
15. Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
16. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
17. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
18. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
19. Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
20. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
21. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
22. Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
23. Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
24. Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

25. Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

ARTICOLO 25-QUATER.1

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

ARTICOLO 25-QUINQUES

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
4. Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
5. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.)
7. Tratta di persone (art. 601 c.p.)
8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
10. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

ARTICOLO 25-SEXIES

REATI DI ABUSO DI MERCATO

1. Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)
2. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)

ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO

(Art. 187-quinques TUF)

1. Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
2. Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

ARTICOLO 25-SEPTIES

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
2. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

ARTICOLO 25-OCTIES

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. Ricettazione (art. 648 c.p.)
2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

ARTICOLO 25-OCTIES.1

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
3. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

ARTICOLO 25-OCTIES.1 COMMA 2

ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. Altre fattispecie

ARTICOLO 25-NOVIES

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge n. 633/1941 comma 3)
2. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)
3. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge n. 633/1941 comma 1)
4. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge n. 633/1941 comma 2)
5. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive

assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge n. 633/1941)

6. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge n. 633/1941)

7. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge n. 633/1941).

ARTICOLO 25-DECIES

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

ARTICOLO 25-UNDECIES

REATI AMBIENTALI

1. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

2. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

5. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

8. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

9. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n.152/2006, art. 137)

10. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256)

11. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)

12. Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259)

13. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)

14. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
15. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis)
16. Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
17. Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)
18. Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)
19. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3)

ARTICOLO 25-DUODECIES

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
2. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

ARTICOLO 25-TERDECIES

RAZZISMO E XENOFobia

1. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

ARTICOLO 25-QUATERDECIES

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
2. Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

ARTICOLO 25-QUINQUEDECIES

REATI TRIBUTARI

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
6. Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
7. Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
8. Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

ARTICOLO 25-SEXIESDECIES

CONTRABBANDO

1. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
2. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
3. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
4. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
5. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
6. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
7. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
8. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
9. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
10. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
11. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
12. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
13. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
14. Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
15. Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

ARTICOLO 25-SEPTIESDECIES

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
3. Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
4. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
5. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
6. Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
7. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
9. Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

ARTICOLO 25-DUODEVICIES

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1. Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
2. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013)

1. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
2. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
3. Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
4. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
5. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
6. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
7. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
8. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
9. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006)

1. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309)
2. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286)
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 Gennaio 1973, n. 43)
4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
5. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
6. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
7. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Per ulteriori dettagli su ogni reato e sulle potenziali situazioni passibili di reato si rimanda a quanto meglio specificato nell'Allegato I del presente Modello "Singole fattispecie di reato"².

2.4) Sistema sanzionatorio

Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono di natura pecuniaria ed interdittiva, oltre alla confisca e all'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna.

² In materia di reati commessi all'estero, gli Enti che hanno sede nello stato italiano possono rispondere anche di reati commessi all'estero, purché lo Stato del luogo dove si è consumato il reato non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, comma 1 ex D.Lgs. 231/01).

2.4.1) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica direttamente al patrimonio della Società (o sul fondo comune) ogniqualvolta viene commesso un illecito amministrativo dipendente da reato.

L'entità della sanzione applicata viene determinata in numero di quote³, le quali non possono essere inferiori a cento e superiori a mille; tali quote sono determinate dal Giudice, in funzione:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La quantificazione economica della sanzione viene determinata tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali della Società; mentre in alcuni specifici casi, previsti dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 231/2001, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta.

In particolare, la sanzione è ridotta della metà quando:

- il soggetto che ha commesso il reato ha agito nell'interesse prevalente proprio o di terzi senza provocare alcun vantaggio alla Società;
- il danno patrimoniale provocato è minimo.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- la Società ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose e/o pericolose del reato o, anche se senza risultato, la Società riesce a dimostrare di aver agito in tal senso;
- è stato implementato ed applicato dalla Società un Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati della fattispecie di quello verificatosi.

Nel caso in cui la Società realizzi entrambi i punti appena esplicitati la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria può variare dalla metà ai due terzi.

³ L'importo di una quota non è fisso, ma variabile, ed è compreso tra un valore minimo di euro 258 ed un valore massimo di euro 1.549. Le sanzioni potranno quindi variare da un minimo di 25.800,00 euro ad un massimo 1.549.000 euro.

2.4.2) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Ne esclude, altresì, l'applicazione il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 D.Lgs. n. 231/2001.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14 D.Lgs. n. 231/2001).

2.4.3) La confisca

Ai sensi dell'articolo 19 D.Lgs. n. 231/2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2.4.4) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel Comune dove è insediata la sede principale dell'Ente, quando è applicata una sanzione interdittiva.

2.4.5) Esonero della responsabilità dell'Ente

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (d'ora innanzi, per brevità, l'"O.d.V.") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata né insufficiente, né omessa vigilanza da parte dell'O.d.V..

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 (comma 1 e 2) prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e la commissione del reato non si è resa possibile a seguito del venir meno degli obblighi di direzione e vigilanza.

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato previste all'art. 5 (fatto illecito commesso da soggetti in posizione apicale, fatto illecito commesso da persone sottoposte all'altrui direzione).

Nello specifico è previsto che:

- il Modello debba prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nell'attività⁴.

Assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

2.5) Le vicende modificative dell'Ente

Il Decreto, con gli artt. 28, 29 e 30 disciplina la responsabilità dell'Ente anche in caso di variazioni dello stesso in termini di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

Nello specifico, in caso di trasformazione dell'Ente rimane la responsabilità dello stesso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto, ne consegue che il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione (art. 28 del Decreto).

In presenza di fusione, l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 ex D.Lgs. n. 231/2001).

In caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. In ogni caso, gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione, nel limite del valore effettivo del patrimonio trasferito al singolo Ente (art. 30 ex D.Lgs. 231/01).

Da ultimo, in caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si

⁴ E' importante considerare che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma al contrario come un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze non individuate al momento della sua introduzione.

applicano agli Enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato (art. 33 ex D.Lgs. 231/01).

3) Il Modello di Organizzazione Gestione, e Controllo

3.1) Caratteristiche di un Modello efficace

Le caratteristiche richieste ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono contenute dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 che al comma 2 riporta: "in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività' nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Inoltre, l'art. 7 al comma 4 del medesimo Decreto dispone che l'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le caratteristiche previste e definite nel Decreto richiamano tutti gli elementi principali di un Sistema di Controllo Interno, secondo gli standard emanati dal C.o.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations), il quale definisce un Sistema di Gestione e Controllo come "un processo, attuato dal Consiglio di Amministrazione, dai dirigenti e da altri soggetti della struttura aziendale, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- attendibilità delle informazioni di bilancio;
- conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore.”

Questi tre obiettivi possono essere perseguiti attraverso la verifica e il controllo delle cinque componenti del sistema:

1. Ambiente di controllo

Definito come “l’insieme di valori, idee, motivazioni, convinzioni e comportamenti il cui riconoscimento e la cui condivisione da parte dell’organizzazione ne orienta in misura significativa il modo di operare, con particolare riferimento all’attività di controllo”.

Alcuni strumenti per la gestione dell’ambiente di controllo possono essere rappresentati dalla condivisione di valori e principi etici di comportamento, dalla formalizzazione e definizione dei ruoli, dalla stesura e definizione di poteri attraverso sistemi di deleghe.

2. Valutazione dei rischi

Per un generico sistema di controllo l’attività di valutazione dei rischi è finalizzata all’individuazione dei rischi operativi connessi con gli obiettivi definiti in sede di pianificazione. Sulla base della valutazione vengono fissate le azioni necessarie per la loro prevenzione e l’eventuale contenimento in caso di accadimento.

3. Attività di controllo

Si tratta di procedure ed azioni svolte dalle persone che operano in un’azienda allo scopo di realizzarne gli obiettivi, ed includono svariate attività come autorizzazioni, analisi delle performance organizzative, controlli fisici, separazione dei ruoli, controlli indipendenti sulle operazioni svolte.

4. Informazione e comunicazione

Per informazione e comunicazione viene inteso l’intero sistema di diffusione dei dati e delle informazioni all’interno dell’azienda, identificabile nel sistema informativo nella sua accezione più ampia.

5. Monitoraggio

Rappresenta l’insieme delle attività destinate alla valutazione delle prestazioni del Sistema di Controllo stesso affinché quest’ultimo possa funzionare in maniera coerente agli eventuali cambiamenti aziendali sia interni sia esterni. In questo modo il Sistema di Controllo è in grado di gestire in maniera ottimale i rischi da dover presidiare.

Ne consegue che il continuo aggiornamento del Sistema di Controllo Interno e la realizzazione degli interventi migliorativi utili alla risoluzione di criticità rilevate, garantiscono il mantenimento ed il miglioramento del sistema stesso, con opportuna reportistica delle "non conformità".

Il D.Lgs. 231/01 richiede uno specifico sistema di controllo che sia formato dalle componenti standard sopra analizzate ma che sia soprattutto orientato ad un'adeguata prevenzione e gestione del rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa ed una conseguente minimizzazione dell'impatto di tali rischi sul patrimonio della società.

In definitiva il Modello è un sistema di controllo prevalentemente orientato alla prevenzione dei rischi previsti dal Decreto, che aggiunge un'ulteriore componente legato alla vigilanza sul personale e relativi provvedimenti disciplinari come reazioni alle violazioni attraverso un Sistema Disciplinare.

In sintesi il Modello traduce le sue componenti strutturali in strumenti operativi in grado di gestire e controllare i rischi correlati alla commissione di reati ex D.Lgs. 231/01, come di seguito riportato.

Gigas Rete S.r.l. ha quindi strutturato il Modello in conformità con gli standard e le specifiche richieste previste dal Decreto.

Componenti standard di un Sistema di Controllo Interno secondo C.o.S.O.	Sintesi degli strumenti operativi previsti per prevenzione, gestione e controllo rischi commissione reati ex D.Lgs.231/01
Ambiente di controllo	Codice Etico; Analisi Organizzativa; Analisi e Mappatura dei Poteri;
Valutazione dei rischi	Analisi di Valutazione dei rischi e relativa Matrice di Individuazione e Monitoraggio.
Attività di controllo	Procedure di Comportamento e Controllo (richiedono attività di reportistica) Organismo di Vigilanza (verifica periodicamente l'andamento del Modello)
Informazione e comunicazione	Attività Formativa Specifica sul Decreto 231/01 e sull'applicazione del Modello Organizzativo aziendale; Modalità di diffusione del Modello e del Codice Etico sia internamente all'Ente sia alle terze parti con il quale l'Ente si rapporta; Possibilità di comunicazioni dirette con l'OdV;
Monitoraggio	Monitoraggio e aggiornamento del Modello
Sistema disciplinare	Sistema Disciplinare

3.2) Breve storia di Gigas Rete S.r.l.

Gigas Rete S.r.l. (già Gritti Gas Rete S.r.l.⁵) è stata costituita nel Dicembre 2002, in seguito al recepimento nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie che hanno imposto obblighi di

⁵ La denominazione sociale è stata modificata da Gritti Gas Rete S.r.l. in Gigas Rete S.r.l. in data 28.06.2016.

separazione funzionale nei settori dell'energia elettrica e del gas. In base a tali direttive, infatti, all'interno di un'impresa verticalmente integrata (IVI) le attività in regime di concessione (fra cui, appunto, l'attività di distribuzione) devono essere svolte in modo separato dalle altre ed affidate ad un Gestore Indipendente.

Infatti, inizialmente le attività di vendita e di distribuzione del gas metano venivano svolte da un'unica società, Gritti Gas S.r.l. (la cui denominazione sociale è stata modificata, nel 2016, in Gritti Energia S.r.l.), mentre, ad oggi, le due attività sono state appunto separate.

Gritti Gas S.r.l. nasceva alla fine degli anni '50, quando iniziava ad operare nel settore dei servizi a rete. Dopo aver partecipato alla costruzione di alcuni lotti dell'acquedotto della città di Lodi, Gritti Gas S.r.l. ha cominciato a dedicarsi alla fornitura del gas metano nel Paese. Negli anni, ha ottenuto concessioni per l'erogazione del gas metano in diversi comuni del Nord Italia, fra cui quelli di Zevio, Caldiero, Belfiore, Spino d'Adda, Ronco e Albaredo d'Adige, raggiungendo in breve tempo quota 23. La Società è cresciuta velocemente non solo in termini dimensionali, ma anche in organizzazione ed efficienza, contribuendo a creare un gruppo industriale attivo in ciascun settore della filiera energetica, dall'acquisto sui mercati internazionali, al trasporto e distribuzione, fino alla vendita ai clienti finali.

In seguito al recepimento delle menzionate direttive comunitarie, pertanto, l'attività di vendita del gas metano ai clienti finali è svolta da Gritti Gas S.r.l. (oggi Gritti Energia S.r.l.)⁶, mentre l'attività di distribuzione è affidata a Gigas Rete S.r.l..

In particolare, Gigas Rete S.r.l. svolge attività di (i) progettazione ed erogazione di servizi per la distribuzione di gas naturale; (ii) progettazione, installazione ed assistenza, conduzione e manutenzione di reti di distribuzione del gas naturale; (iii) erogazione di servizi di analisi gascromatografiche.

Nell'oggetto sociale di Gigas Rete S.r.l. rientrano, infatti, la costruzione e la gestione di gasdotti per l'erogazione di gas di qualsiasi genere, la costruzione e la gestione di acquedotti per la distribuzione dell'acqua, la prestazione anche parziale dei relativi servizi, la fornitura di materiali, impianti, attrezzature e la costruzione di opere necessarie agli scopi di cui sopra. La Società si occupa, altresì,

⁶ Gritti Energia S.r.l. ha come oggetto sociale l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione e in genere il commercio, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte o imprese italiane ed estere, di gas o di altri combustibili allo stato liquido, solido o gassoso, di energia elettrica, di servizi di telecomunicazione e di telefonia, nonché di pubblica utilità in genere.

della costruzione, della ristrutturazione, dell'acquisto, della vendita, della permuta, della locazione e della conduzione di immobili per usi civili e strumentale. Con riguardo all'attività di distribuzione del gas naturale, Gigas Rete S.r.l. promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nel servizio garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato ed impedendo discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, nonché trasferimenti incrociati di risorse tra diversi segmenti della filiera del gas. In particolare, la massima efficienza del servizio viene garantita mediante l'adozione di un sistema qualità conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2000, soggetto, peraltro, a periodiche visite ispettive da parte della RINA Services S.p.A. che ne assicura la conformità agli standard di riferimento. Infine, Gigas Rete S.r.l. può compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie personali e/o reali anche a favore di terzi e la facoltà di assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, consorzi o gruppi di imprese, di qualunque natura, aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso col proprio. Anche in questo caso, è escluso dall'oggetto sociale di Gigas Rete S.r.l. l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Gigas Rete S.r.l. ha la sede legale e i propri uffici a Lodi, oltre ad essere proprietaria di 17 fabbricati; eroga 180 milioni di metri cubi di gas metano a 56 mila clienti, fra cui 51 mila famiglie e circa 5 mila clienti per usi diversi (industriale, commerciale, enti pubblici, ecc.).

Gigas Rete S.r.l. e Gritti Energia S.r.l. fanno parte del "Gruppo Brimisco". Gigas Rete S.r.l. è, infatti, partecipata al 90% da Brimisco S.r.l., mentre per il restante 10% è partecipata da Erogasmet S.p.A., società a capo del c.d. "Gruppo di Distribuzione", al quale appartengono anche altre società operative nel campo della progettazione, costruzione e gestione di impianti di distribuzione urbana di gas naturale in regime di concessione⁷.

⁷ Fra le principali attività svolte dalle c.d. società di distribuzione ci sono quelle di: ricerca mineraria e sfruttamento di idrocarburi attraverso costruzioni di pozzi e condotti per il trasporto degli stessi, nonché la costruzione e la conduzione, in qualsiasi forma, di impianti per la distribuzione di gas liquidi, gassosi e compressi; industria e commercio delle attrezzature inerenti alla sopra citata attività, nonché dei mezzi di consumo dei gas (bruciatori, caldaie, fornelli) e simili; produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica; gestione di centrali termiche per il riscaldamento di edifici mediante forniture di combustibili solidi, liquidi, gassosi e/o forniture di calore; costruzione, manutenzione, conduzione e l'esercizio di acquedotti civici con l'approvvigionamento, depurazione e distribuzione di acque; gestione di altri servizi di pubblica utilità. Le società di distribuzione gestiscono, infine, gli impianti ed il servizio fornito alle Amministrazioni comunali, alle società di vendita ed agli utilizzatori finali del gas secondo i moderni concetti di gestione orientati alla qualità.

Con contratto del 30.12.2021, ed a decorrere da tale data, la Società (quale appartenente al “Gruppo BrimSCO”) ha affidato *in service* alcune Funzioni (“Amministrazione”, “Servizi Legali” e “Risorse Umane”) alla società di servizi Brema Servizi S.r.l. (con sede legale in Lodi, Corso Roma, n. 115).

3.3) La struttura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Gigas Rete S.r.l.

Il Modello di Gigas Rete S.r.l. si articola in:

- **Parte Generale**, all’interno della quale vengono illustrati i principi del Decreto, i compiti e la responsabilità dell’O.d.V., la formazione del personale e la diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute;
- **Parte Speciale**, predisposta in funzione dei reati che potrebbero essere commessi nell’ambito dei processi sensibili individuati ai sensi del Decreto, che rende in considerazione l’analisi organizzativa, la mappatura dei poteri, l’individuazione dei reati possibili e dei processi sensibili a seguito di opportuna valutazione dei rischi, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali destinate alla prevenzione degli illeciti.

In sintesi la struttura del Modello in funzione delle componenti del sistema di controllo interno risulta così articolato:

Componenti standard di un Sistema di Controllo Interno secondo C.o.S.O.	Sintesi degli strumenti operativi previsti per prevenzione, gestione e controllo rischi commissione reati ex D.Lgs.231/01	Sezioni del Modello
Ambiente di controllo	Codice Etico;	Al di fuori del Modello
	Analisi Organizzativa	Parte Speciale del Modello (Allegato)
	Analisi e Mappatura dei Poteri;	Parte Speciale del Modello (Allegato)
Valutazione dei rischi	Analisi di Valutazione dei rischi e relativa Matrice di Individuazione e Monitoraggio.	Parte Speciale del Modello
Attività di controllo	Procedure di Comportamento e Controllo (richiedono attività di reportistica) Organismo di Vigilanza (verifica periodicamente l'andamento del Modello)	Parte Speciale del Modello
Informazione e comunicazione	Attività Formativa Specifica sul Decreto 231/01 e sull'applicazione del Modello Organizzativo aziendale; Modalità di diffusione del Modello e del Codice Etico sia internamente all'Ente sia alle terze parti con il quale l'Ente si rapporta; Possibilità di comunicazioni dirette con l'OdV;	Parte Generale
Monitoraggio	Monitoraggio e aggiornamento del Modello	Parte Generale
Sistema disciplinare	Sistema Disciplinare	Parte Generale

3.4) Le finalità del Modello

Il Modello, predisposto da Gigas Rete S.r.l. sulla base dell'individuazione delle aree aziendali a più elevato rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, si propone le seguenti finalità:

- predisporre un sistema di prevenzione e di controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Gigas Rete S.r.l., in particolare quelli impegnati nelle aree considerate a rischio più elevato, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esse riportate, in un illecito possibile di sanzione, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano con la Società che le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello comporteranno l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- sottolineare e confermare che Gigas Rete S.r.l. non tollera alcun comportamento illecito e, in ogni caso, tali comportamenti sono contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

3.5) Fasi di realizzazione del Modello

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e delle Linee Guida di Confindustria.

Fase 1: Raccolta delle informazioni

Sono state raccolte informazioni attraverso opportuna documentazione ed interviste con soggetti chiave della struttura aziendale e collaboratori all'interno delle singole direzioni, per l'individuazione dei processi sensibili e di controllo sugli stessi e nello specifico relativamente a:

- quadro normativo di riferimento per l'ente;
- struttura dell'organizzazione (sistema di corporate governance, assetto organizzativo);
- caratteristiche dell'organizzazione (documentazione aziendale idonea all'identificazioni di *policies* e controlli attualmente in uso dalla Società stessa).

Fase 2: Individuazione e mappatura dei rischi di commissione di reato:

In seguito ai risultati raccolti nella fase precedente ed in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal D.Lgs. n. 231/2001, si è proceduto all'individuazione dei processi a rischio di commissione di reati e delle relative azioni di miglioramento delle attuali procedure interne, nonché

dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un apposito Modello di Organizzazione, Gestione e Monitoraggio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Nello specifico, Gigas Rete S.r.l. ha dapprima mappato i processi aziendali, le aree funzionali coinvolte, le relative attività ed i flussi informativi, dopodiché ha individuato le possibili criticità nelle attività in funzione della presenza di alcuni requisiti come meglio specificato nella Parte Speciale del Modello.

La valutazione dei rischi, unitamente alla precedente fase di raccolta delle informazioni, ha condotto Gigas Rete S.r.l. ad una valutazione del pre-esistente e complessivo sistema di controllo interno, evidenziando gli elementi necessari per il suo adeguamento ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

Fase 3: Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La valutazione dei rischi e l'analisi organizzativa hanno permesso l'individuazione dei *gap* nel pre-esistente sistema di Gigas Rete S.r.l. ed hanno consentito la costruzione di tutti gli elementi del Modello comprese le procedure di gestione e controllo, come esplicitato nella presentazione della struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Gigas Rete S.r.l..

Fase 4: Approvazione, modifiche e aggiornamenti, attuazione del Modello 231

Il Modello è stato approvato e conseguentemente adottato dal Consiglio di Amministrazione di Gigas Rete S.r.l., tenutosi il 30 Gennaio 2018.

Poiché il Modello rispecchia e regola la realtà organizzativa che è in continua evoluzione, nel corso del tempo potrà subire modifiche definibili come aggiornamenti, che verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, possibili cambiamenti al Modello potranno derivare da variazioni normative per le quali si potrà richiedere un possibile adeguamento del presente Modello.

3.6) Destinatari del Modello

Il Modello di Gigas Rete S.r.l. si applica a:

- a) coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- b) dipendenti della Società;
- c) soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- d) coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc.;

e) coloro che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner in *joint-venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza interpellato dal responsabile dell'area/funzione con la quale si configura il rapporto giuridico.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

4) Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

La Società che intende beneficiare dell'esimente dall'applicazione delle responsabilità previste dal D.Lgs. n. 231/2001, oltre ad adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, deve anche istituire un Organismo di Vigilanza. Tale Organismo di Vigilanza, chiamato anche O.d.V., deve essere autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza deve essere munito di specifici poteri che gli consentano di vigilare costantemente:

- sul rispetto del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, qualora si renda necessario il suo adeguamento in funzione di cambiamenti relativi alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

Deve inoltre essere in grado di gestire tutte le segnalazioni che gli vengano rivolte.

Per garantire la propria autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza si dota di un Regolamento di funzionamento, definito dallo stesso O.d.V. e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il regolamento sancisce almeno i seguenti punti:

- nomina del soggetto membro dell'O.d.V. e durata;
- requisiti;
- compiti e poteri dell'O.d.V.;

- flussi informativi verso l'O.d.V.;
- flussi informativi da parte dell'O.d.V.;
- obblighi di riservatezza;
- eventuali modifiche al regolamento.

4.1) Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. è nominato dal Consiglio di Amministrazione mediante verbale all'interno dal quale deve emergere che si è proceduto alla valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità del suo membro.

Nello specifico:

- **Autonomia e indipendenza:** l'O.d.V. deve essere autonomo ed indipendente nell'esecuzione delle attività e dei compiti che è chiamato a svolgere.

L'autonomia da qualsiasi possibile forma di interferenza e di condizionamento è garantita dalla posizione gerarchica più elevata possibile che consente all'O.d.V. di rispondere nello svolgimento delle sue funzioni solamente al C.d.A..

Il C.d.A. deve mettere a disposizione dell'O.d.V. risorse aziendali specificatamente dedicate, sia per quanto riguarda il numero sia per quanto riguarda le capacità, in relazione ai compiti affidatigli. Ulteriore requisito, indispensabile per assicurare autonomia ed indipendenza, consiste nella definizione di un adeguato budget di risorse finanziarie. L'ammontare di tale budget è proposto al C.d.A. dallo stesso Organismo di Vigilanza, che ne può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze in particolari materie, trasferte, ecc.).

In base a quanto riportato dalle Linee Guida di Confindustria, il soggetto membro dell'O.d.V. non deve rivestire ruoli operativi e decisionali tali da compromettere l'obiettività di giudizio e di conseguenza, l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che lo stesso non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

Pertanto, il soggetto membro dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- ricoprire incarichi di tipo operativo all'interno della Società o delle società da questa controllate o che la controllano;
- essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o delle Società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento;
- nell'esercizio delle sue funzioni trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

- **Professionalità:** con l'intento di assicurare un regolare ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'O.d.V. garantisca un'adeguata professionalità⁸, intesa come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, soprattutto in materia di reati contemplati nel Decreto n. 231/2001, sia una adeguata competenza in materia economica, di analisi, di controllo, di gestione dei rischi aziendali, di sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc. allo scopo di:

(a) incrementare le professionalità utili e necessarie a svolgere la propria attività;

(b) garantire una maggior professionalità e autonomia dell'Organismo stesso.

Inoltre, l'O.d.V. può fare ricorso a professionisti esterni, con lo scopo di dotarsi di risorse valide e competenti nelle materie non di diretta competenza del soggetto membro, utilizzando il budget di spesa di cui dispone.

- **Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti. La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza sia organizzata attraverso una programmazione e pianificazione delle attività e dei controlli in base ad un piano di azione e alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

E' compito dell'O.d.V., in tal senso:

(a) lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello stesso;

(b) curare l'attuazione del Modello ed assicurare il suo costante aggiornamento.

In base al principio di continuità di azione qui espresso, l'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere organizzata basandosi su un piano di azione programmato e sulla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione della Società.

4.2) Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Gigas Rete S.r.l. è istituito con delibera dell'Organo Amministrativo e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, comunque non inferiore a 3 anni, ed è rieleggibile.

⁸ La professionalità dei membri dell'Organismo di Vigilanza viene garantita a seguito di un'attenta analisi dei CV e delle competenze/conoscenze dei candidati.

Alla conclusione del mandato, l'Organismo di Vigilanza rimarrà in carica fino all'intervenuta costituzione dell'O.d.V. subentrante, in regime di prorogatio, potendo svolgere esclusivamente compiti (a) di ricezione dei flussi informativi e delle segnalazioni, (b) di relativo riporto all'organo amministrativo della Società e (c) di passaggio di consegne.

Quanto alla composizione dell'O.d.V., Gigas Rete S.r.l. ha optato per una soluzione che fosse in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'O.d.V. è preposto.

In questo quadro, l'Organismo di Vigilanza della Società è un Organismo Monocratico individuato in virtù delle competenze professionali maturate in materia di responsabilità amministrativa degli Enti e delle caratteristiche personali, quali una spiccata capacità di controllo, di indipendenza di giudizio ed integrità morale.

Per le attività di convocazione delle riunioni (anche nel caso di Organismo Monocratico, qualora agli incontri sia prevista la partecipazione di soggetti diversi dall'O.d.V.), di verbalizzazione delle adunanze e di archiviazione, può essere prevista la nomina di una Segreteria Tecnica (o "Segretario") dell'Organismo di Vigilanza.

4.3) Eleggibilità, compatibilità e decadenza

Sulla base di quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria e riportato nei precedenti paragrafi, al soggetto membro dell'Organismo di Vigilanza è richiesto il possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni a lui affidati.

Al soggetto membro dell'Organismo di Vigilanza è, inoltre, richiesto preventivamente di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- interdizione⁹, inabilitazione¹⁰, fallimento o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- condanna, anche con sentenza non ancora definitiva, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- situazioni in cui possono essere compromessi i requisiti di autonomia ed indipendenza;
- esistenza di qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi.

⁹ Interdizione: escludere dall'esercizio dei diritti civili in seguito a condanne penali o per abituale infermità mentale

¹⁰ Inabilitare: dichiarare un soggetto incapace ed escluderlo parzialmente dalla capacità di agire

Nel caso in cui anche solo una delle condizioni di ineleggibilità/incompatibilità sopra elencate dovesse configurarsi a carico del soggetto membro dell'O.d.V., lo stesso decadrà dalla carica ed il C.d.A. provvederà alla sua sostituzione. Costituisce, inoltre, causa di decadenza dall'incarico, prima del termine stabilito come scadenza, la sopravvenuta incapacità o impossibilità dell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate.

4.4) Revoca, rinuncia, sostituzione

La revoca dall'incarico di soggetto membro dell'O.d.V. può avvenire mediante delibera del Consiglio di Amministrazione ed in presenza di giusta causa.

Si possono intendere quali presupposti che ammettono la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità (paragrafo 4.3);
- l'inadempimento agli obblighi concernenti i compiti e le funzioni affidate;
- la mancanza di buona fede e diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- l'omessa o insufficiente vigilanza, risultante da una sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero da una sentenza di patteggiamento, emessa nei confronti della Società ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2001;
- intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del componente.

Qualora si dovesse presentare uno dei presupposti di giusta causa sopra elencati, il Consiglio di Amministrazione può procedere con revoca della nomina a membro dell'O.d.V. nei confronti del soggetto che ritiene non più idoneo e, dopo idonea motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

La rinuncia da parte del componente dell'O.d.V. può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata; il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione del componente che rinuncia.

4.5) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza predisponde una relazione informativa su base almeno semestrale per l'organo dirigente (C.d.A.) al fine di relazionare in merito alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse.

Sui compiti e sulle funzioni di competenza dell'O.d.V., solamente il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza, al fine di rilevare l'adeguatezza del suo operato.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri :

- vigilare sul funzionamento del Modello, sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001, sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere all'Organo Amministrativo;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, agli organi di controllo, alle società di Revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) rilevanti modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Organo Amministrativo, nonché verso il Collegio Sindacale;
- promuovere interventi di comunicazione e di formazione sui contenuti del D.Lgs. n. 231/2001 e del Modello, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti operano nelle diverse attività sensibili;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001¹¹.

4.6) Il sistema dei flussi informativi

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse nell'esercizio delle loro funzioni;
- ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

¹¹ Tale elencazione è il frutto degli approdi giurisprudenziali, di merito e di Legittimità, più recenti, tra i quali la ormai nota sentenza del Tribunale di Milano, n. 10748 depositata il 7 Aprile 2021, relativa al "caso" Banca Monte dei Paschi di Siena.

In generale i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, da trasmettere con tempistica definita da quest'ultimo, devono riguardare:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (es. informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001, e che possano coinvolgere la Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.
- In ogni caso dovranno essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, con tempistica definita da quest'ultimo, le informazioni riguardanti:
 - richiesta ed eventuale ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti;
 - visite ispettive da parte di funzionari della P.A. e relativi verbali contenenti contestazioni e/o prescrizioni;
 - rapporti con la P.A. per il rilascio di provvedimenti amministrativi;
 - segnalazione della notificazione di atti relativi a procedimenti giudiziari e/o arbitrali riguardanti la Società o, in senso lato, i destinatari del presente Modello;
 - situazione sintetica sullo stato del contenzioso passivo e sulla sua relativa evoluzione;
 - notizie di operazioni sul capitale sociale;
 - relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - elenco degli infortuni occorsi con prognosi superiore a 40 giorni;
 - copia del verbale delle riunioni periodiche sulla sicurezza ex art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;

- indicazione dei procedimenti disciplinari per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- informativa sulle eventuali modifiche / aggiornamenti del DVR;
- eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle licenze software, degli accessi ai sistemi e alle dotazioni informatiche della Società;
- nuove procedure approvate;
- deleghe e procure con relative modifiche;
- modifiche organizzative concernenti le figure apicali (es. nomine, attribuzioni);
- segnalazione di apertura di procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti;
- modifiche statutarie;
- programma biennale degli acquisti.

Il canale prescelto per l'inoltro dei flussi informativi è quello dei messaggi di posta elettronica.

Ogni informazione, report, relazione previsti nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza nell'apposito archivio (informatico o cartaceo).

4.7) Segnalazioni verso l'O.d.V. anche alla luce della nuova normativa in tema di "whistleblowing"

L'O.d.V. deve sempre essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti ed eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Gigas Rete S.r.l. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare - in ottemperanza alla nuova normativa in materia di "whistleblowing" (Legge 30 Novembre 2017, n. 179) - devono essere presentate, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni di condotte illecite inerenti al D.Lgs. n. 231/2001, ovvero violazioni delle prescrizioni riportate nel M.O.G.C. e nel C.E., di cui si viene a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Valgono, al riguardo, le seguenti indicazioni di carattere generale:

- tutti i dipendenti e gli Organi Societari devono tempestivamente segnalare all'O.d.V. qualsiasi violazione del Modello in particolare relativamente a:
 - commissione, o pericolo di commissione, di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
 - comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello e di conseguenza una responsabilità di Gigas Rete S.r.l.;
- tutti i consulenti e i partner sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative a violazioni del Modello nei limiti e con le modalità previste contrattualmente.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte viene definito un apposito processo di segnalazione il quale è portato a idonea conoscenza di tutti i dipendenti/collaboratori e partner della Società.

Viene individuato quale riferimento per tali segnalazioni l'O.d.V. stesso, in quanto organo deputato a vigilare sull'osservanza del M.O.G.C. e naturale destinatario dei flussi informativi ivi disciplinati.

In particolare, tutte le segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, devono sempre essere presentate per iscritto. Inoltre, tutte le segnalazioni inoltrate all'O.d.V., comprese quelle anonime, sono prese in considerazione, l'unico requisito richiesto è la presenza di elementi di veridicità e rilevanza rispetto all'attuazione del Modello.

Al fine di agevolare le segnalazioni inerenti alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero alle violazioni riportate nel M.O.G.C. e nel Codice Etico, accanto al tradizionale indirizzo di posta elettronica riconducibile all'O.d.V. [odv@gigasrete.it], è predisposto un ulteriore specifico *account* sempre di competenza dell'Organismo [segnalazioni@gigasrete.it], che è stato attivato il 01.01.2019 e comunicato a tutto il personale.

In particolare, l'O.d.V. sarà l'unico soggetto dotato di credenziali di accesso ai predetti account: in tale maniera verrà garantita la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione.

L'O.d.V., quindi, dovrà garantire adeguata riservatezza ai soggetti che riferiscono informazioni o compiono segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza potrà adottare misure deterrenti contro informazioni difformi dal vero, nel caso in cui il soggetto che le ha inoltrate fosse consapevole di tale difformità rispetto alla realtà dei fatti.

Di seguito, si riporta una tabella riassuntiva del processo sopra descritto:

Soggetti	Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Gigas Rete S.r.l.
Attività	<ul style="list-style-type: none">- utilizzare l'indirizzo di posta elettronica dell'O.d.V. "odv@gigasrete.it" quale indirizzo e-mail generale al fine di presentare eventuali segnalazioni;- utilizzare l'indirizzo di posta dell'O.d.V. "segnalazioni@gigasrete.it" quale indirizzo specifico idoneo a garantire la riservatezza di

	<p>una segnalazione</p> <p>- adottare sanzioni, previste dal Sistema Disciplinare, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate</p>
Poteri	<p>O.d.V., nella gestione del processo di segnalazione</p> <p>Datore di Lavoro, nel comminare le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare</p>
Documentazione	Registro delle segnalazioni
Segnalazioni	<p>- circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati;</p> <p>- violazioni del M.O.G.C.</p>
Principi	<p>- garantire la riservatezza dell'identità del segnalante</p> <p>- divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa.</p>

I soggetti che, in buona fede, si trovano nella condizione di presentare all'O.d.V. eventuali segnalazioni, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'O.d.V. tutte le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, compresi gli organi preposti alla Sicurezza sul Lavoro o al rispetto dell'Ambiente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati previsti dal Decreto, nel caso in cui tali indagini coinvolgano Gigas Rete S.r.l., i suoi dipendenti o componenti degli Organi Sociali;

- qualsiasi tipo di documento dal quale potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni determinanti criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- eventuali appalti affidati a Gigas Rete S.r.l. a seguito di gare a livello nazionale o europeo, ovvero a trattativa privata con un ente pubblico;
- eventuali transazioni avvenute con clienti/fornitori/partner appartenenti a paesi black list;
- particolari eccezioni/deroghe alle modalità standard e/o prassi locali sui pagamenti/incassi;
- contenziosi, anche stragiudiziali, relativi a tematiche inerenti il Decreto;
- report degli incidenti o gravi violazioni della security informatica che potrebbero interessare l'ambito del Decreto;
- report degli incidenti sul lavoro verificatisi in Gigas Rete S.r.l. con indicazione della loro gravità;
- gravi non conformità rilevate negli audit delle funzioni di Sicurezza e Ambiente;
- ogni altra segnalazione prevista dalle Procedure del presente Modello.

Devono inoltre essere comunicate all'Organismo le modifiche rilevanti dell'organizzazione aziendale quali:

- a) notizie relative a cambiamenti societari, organizzativi, procedurali, etc;
- b) aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- c) significative o atipiche operazioni o mutamenti relativi alle aree di rischio individuate nel Modello.

Nel caso in cui si renda necessaria l'applicazione di provvedimenti disciplinari, questi sono sempre applicati in conformità di quanto previsto nel successivo capitolo denominato "Il sistema disciplinare".

L'O.d.V. raccoglie e conserva le segnalazioni in apposito registro – inaccessibile ai terzi – che dovrà contenere informazioni circa: data di ricezione della segnalazione, soggetto segnalante (se indicato) e segnalato, oggetto della segnalazione, data di evasione della segnalazione, esito.

4.8) Attività di reporting verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

Sono previste distinte linee di reporting dall'O.d.V..

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- i) con cadenza annuale, con una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale;
- ii) su base continuativa ed immediatamente, a mezzo comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (quali, ad esempio, per significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare all'Organo Amministrativo.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo sono redatte anche al fine di consentire all'Organo Amministrativo le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Gli incontri con l'Organo Amministrativo e in caso di Organo Collegiale con il Presidente dello stesso cui l'Organismo di Vigilanza riferisce sono documentati. L'O.d.V. cura l'archiviazione della relativa documentazione..

4.9) Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di controllo sull'applicazione e sul rispetto effettivo del Modello, l'O.d.V. svolge verifiche periodiche sulla capacità reale del Modello di prevenire e monitorare i reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Tra le attività di verifica previste, rientrano:

- il controllo a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza relativi ai Processi Sensibili conclusi da Gigas Rete S.r.l.;

- la revisione delle segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa, con verifiche a campione.

L'esito delle verifiche viene riportato dall'O.d.V. nei report destinati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale e viene garantita la collaborazione delle funzioni aziendali interessate dalle indagini.

5) Aggiornamento del Modello

Qualsiasi attività di aggiornamento e modifica del Modello, al fine di garantire sia l'idoneità sia l'adeguatezza del Modello per la continua prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera consiliare (così come l'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono una responsabilità di competenza del C.d.A.).

L'O.d.V. è, invece, tenuto alla verifica effettiva del Modello, al fine di valutare la possibilità di aggiornamento dello stesso diventando promotore di tale esigenza nei confronti del C.d.A..

6) Informazione e Formazione

In conformità con il Decreto, Gigas Rete S.r.l. definisce un piano di comunicazione e formazione per rendere efficace l'attuazione del Modello all'interno dell'azienda.

La formazione e la comunicazione sono finalizzate alla corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle relative regole comportamentali per tutto il personale interessato.

In particolare, la formazione diretta viene erogata al personale con un grado di approfondimento, sia nei contenuti sia nelle modalità, differente in funzione del livello di coinvolgimento e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Per quanto riguarda la comunicazione, Gigas Rete S.r.l. si propone di pubblicare e divulgare il Modello attraverso l'intranet aziendale e di inviarne un estratto attraverso la posta elettronica a tutti i dipendenti e collaboratori; inoltre, si propone di divulgare il Codice Etico via posta elettronica a tutti i dipendenti e collaboratori.

Nei confronti di Fornitori e partners commerciali, Gigas Rete S.r.l. darà comunicazione scritta o elettronica dell'adozione del Modello e del Codice Etico (resi disponibili – anche in estratto –

attraverso il sito internet aziendale) e del fatto che il rispetto dello stesso sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto.

Anche verso i clienti Gigas Rete S.r.l. metterà a disposizione le informazioni relative all'adozione del Modello e del Codice Etico attraverso il sito aziendale, nonché, eventualmente, attraverso specifiche segnalazioni affisse presso i propri stabilimenti.

Nell'intranet aziendale sarà infine predisposta un'apposita sezione dedicata dove sarà disponibile e aggiornata tutta la documentazione di riferimento in materia di Decreto Legislativo 231/2001.

Le attività di comunicazione e di formazione periodica saranno verificate dall'O.d.V..

7) Sistema disciplinare

7.1) Premessa

All'articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto Legislativo n. 231/2001 è espressamente prevista, come componente essenziale del Modello di Organizzazione, "la presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure elencate nel Modello".

Considerando le gravi responsabilità per Gigas Rete S.r.l. nel caso di inosservanza del Modello e del Codice Etico da parte di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci e membri dell'Organismo di Vigilanza, ogni singola violazione è assoggettata alle sanzioni disciplinari di seguito indicate.

Nel caso in cui il comportamento tenuto da uno dei soggetti sopra elencati integri una fattispecie di reato rilevante ai fini del Decreto, le sanzioni disciplinari contenute nel seguente sistema disciplinare trovano sempre applicazione, indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'Autorità Giudiziaria.

Le sanzioni disciplinari sono applicate ai dipendenti della Società nel rispetto delle procedure, disposizioni e garanzie previste dagli articoli 2104, 2105, 2106, 2118, 2119 del Codice Civile, dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 30 Maggio 1970, n. 300) e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.

Il presente sistema disciplinare si integra con il Regolamento interno di Gigas Rete S.r.l..

Per la definizione delle sanzioni si dovrà tener conto della gravità della violazione commessa, della condotta complessiva tenuta dal soggetto, delle sue mansioni ed incarichi all'interno della Società e delle altre circostanze di volta in volta saranno rilevanti.

Il presente documento è portato a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione nelle sedi della Società. E', altresì, portato a conoscenza degli organi sociali sopra citati.

7.2) Violazione del Modello: le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, si considerano violazione del Modello tutte le condotte, commissive od omissive (anche colpose), idonee a pregiudicare l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

La finalità del sistema disciplinare e sanzionatorio è quella di reprimere qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel Modello adottato dalla Società.

In particolare, sono sottoposte al Sistema le seguenti violazioni:

- violazioni delle procedure previste nel Modello adottato da Gigas Rete S.r.l. ovvero attuazione, nell'esecuzione di attività a rischio di reato, di comportamenti non conformi a quanto espressamente prescritto dal Modello (sia nel caso che espongano sia che non espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti);
- violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle misure di tutela del segnalante di cui al par. 4.5), nonché violazione del divieto di effettuare, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate;
- ingiustificato impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli;
- assenza o non corretta vigilanza sulle condotte del personale che opera nel proprio ambito di responsabilità;
- omissione o violazione di qualsiasi prescrizione del Modello finalizzata a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o danno ambientale.

7.3) Principi generali di commisurazione delle sanzioni

Requisito rilevante per la commisurazione delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alle violazioni commesse.

Saranno quindi oggetto di specifica analisi i seguenti elementi:

- gravità della violazione;
- eventuale recidiva nella violazione;
- tipologia di autore della violazione.

7.4) Misure applicabili nei confronti dei dipendenti

Le violazioni, poste in essere dai dipendenti, delle regole comportamentali e delle procedure previste all'interno del Modello Organizzativo, nonché dei principi contenuti nel Codice Etico, costituiscono illeciti sottoposti al sistema disciplinare e sanzionatorio. La tipologia di sanzioni irrogabile è conforme ai dettami del CCNL applicabile e le singole sanzioni sono definite in coerenza con l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70).

In relazione alla gravità della violazione riscontrata, le sanzioni che potranno essere comminate sono le seguenti:

a) conservative del rapporto di lavoro:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni.

b) risolutive del rapporto di lavoro:

- licenziamento per punizione¹².

Tali sanzioni sono comminate nel rispetto dei seguenti principi generali.

La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisca mandato.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Decorso tale termine, i provvedimenti stessi saranno emessi entro i 10 giorni successivi. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

7.4.1) Richiami verbali, ammonizioni scritte, multe e sospensioni

Incorre nei provvedimenti di richiamo, ammonizione, multa o sospensione il lavoratore che commette:

¹² Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti, salvo i casi per i quali è espressamente prevista la possibilità di procedere con il licenziamento per mancanze, senza un periodo di preavviso i cui termini sono stabiliti dal CCNL.

- violazione, che configuri lieve irregolarità, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico;
- violazioni che determinino un danno patrimoniale non grave alla Società (compresa l'integrità dei beni aziendali);
- qualsiasi mancanza che arrechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza della Società, relativamente agli obblighi previsti nel Modello e nel Codice Etico.

Le condotte sopra riportate costituiscono un'elencazione esemplificativa, e non esaustiva, delle condotte rilevanti ai dichiarati fini.

La multa¹³ è comminata quando vengono riscontrate mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior gravità o recidiva.

7.4.2) Licenziamento per punizione

La sanzione del licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitta, con la perdita dell'indennità di preavviso, ogni qualvolta il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi alla Società grave nocumento morale o materiale, che possano determinare la concreta applicazione a carico di Gigas Rete S.r.l. della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, o qualora il lavoratore compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano reato.

A titolo di esempio la sanzione è applicabile nei seguenti casi:

- grave insubordinazione o mancata osservanza degli ordini dei superiori;
- dolosa violazione o elusione di procedure con rilevanza esterna (a titolo esemplificativo attraverso un comportamento diretto a realizzare inequivocabilmente uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001);
- dolosa violazione o elusione del sistema di controllo (a titolo esemplificativo impedendo l'accesso a documenti ed informazioni da parte degli organi preposti, compreso l'Organismo di Vigilanza).

Le condotte sopra riportate costituiscono un'elencazione esemplificativa, e non esaustiva, delle condotte rilevanti al dichiarato fine.

¹³ L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o in mancanza di questo all'I.N.P.S..

7.5) Misure applicabili nei confronti dei Dirigenti

La condotta dei Dirigenti, che violi i contenuti del Codice Etico e del Modello, sarà sanzionata dai vertici aziendali con le decisioni più idonee a seconda del caso. In ogni caso si considerano, la gravità oggettiva della condotta illecita, il grado di colpa o dolo, la reiterazione o meno del medesimo comportamento, l'intenzionalità dello stesso e le altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Gli episodi di condotta illecita, qualora venga mantenuto il rapporto, devono comunque essere riportati nelle rispettive schede valutative. L'annotazione nella scheda valutativa ha una duplice funzione: da un lato è utile per la memorizzazione di eventuali recidive, dall'altro comporta una considerazione negativa ai fini del conferimento di ulteriori incarichi e deleghe, nonché in sede di elargizione di gratifiche, premi, benefit, aumento dei compensi.

7.6) Misure applicabili nei confronti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione di una o più prescrizioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente darne notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

È in capo all'organo sociale del quale fa parte il responsabile della violazione il compito di stabilire le iniziative più appropriate ed idonee, coerentemente con la gravità della violazione commessa e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo Statuto. Nei casi più gravi, è inoltre prevista la possibilità, sempre in capo all'organo sociale, di procedere alla revoca della carica e/o dell'incarico affidato al soggetto. Configura comportamento sanzionabile anche il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione verso l'O.d.V. delle violazioni, anche presunte, del Modello.

7.7) Misure applicabili nei confronti del soggetto membro dell'Organismo di Vigilanza

Qualora la violazione riscontrata sia imputabile al soggetto membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede nelle modalità che ritiene più idonee, fino all'immediata revoca dell'incarico. Sono considerate infrazioni sanzionabili, ai sensi del presente sistema disciplinare, le ipotesi di grave negligenza o di imperizia da parte dei membri dell'O.d.V. che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello.

7.8) Misure applicabili nei confronti di collaboratori esterni, agenti, consulenti

Qualsiasi comportamento posto in essere da collaboratori, agenti e consulenti che intrattengono rapporti in nome e/o per conto o sotto il controllo di Gigas Rete S.r.l., in contrasto con le regole che compongono il presente Modello a presidio del rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, è sanzionato secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti. In particolare, i contratti devono prevedere l'applicazione di una penale o, nei casi più gravi, l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

A tal fine, Gigas Rete S.r.l. si impegna ad inserire specifiche e dettagliate clausole nei contratti e nelle lettere di incarico, che prevedano le sanzioni irrogabili.

Le infrazioni, se pure lievi, sono comunque valutate negativamente ai fini del rinnovo del contratto o dell'incarico.

Qualora, da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, la stessa si riserva il diritto di promuovere un'azione di risarcimento dinanzi alle competenti sedi giudiziarie per una migliore tutela dei propri interessi.

7.9) Misure applicabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate

La nuova normativa in materia di "whistleblowing" (L. n. 179/2017), all'art. 6, comma 2, lett. e), prevede, in primo luogo, sanzioni nei confronti di coloro che violano le misure di tutela del segnalante descritte nel par. 4.5.) e, in secondo luogo, sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In particolare, le condotte descritte dalla norma e passibili di sanzione possono riassumersi in:

- violazioni degli obblighi di riservatezza;
- atti di ritorsione o discriminatori verso il segnalante;
- segnalazioni infondate per colpa grave;
- segnalazioni infondate per dolo.

A tale proposito, la Giurisprudenza afferma che *"la sanzione è libera e lasciata al sistema disciplinare dell'ente"* (Circolare Assonime n. 16/2018).

7.9.1) Misure a tutela del segnalante

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, in ogni caso, è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

7.10) Comunicazione e diffusione

Il presente sistema disciplinare, conformemente all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, è portato a conoscenza di tutti i lavoratori a cura dell'Ufficio Direzione del Personale (anche se esternalizzato) della Società, sia mediante affissione in bacheca posta in luogo accessibile a tutto il personale, sia mediante altri specifici strumenti di comunicazione (posta elettronica, intranet aziendale, comunicazioni di servizio, ecc.).

ALLEGATI PARTE GENERALE

ALLEGATO I

1) Singole fattispecie di reato

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono tutte quelle espressamente elencate dal legislatore e riportate in questo allegato.

2) Reati commessi in danno e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

Prima di elencare nello specifico i reati commessi in danno e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è opportuno indicare cosa si intende per:

- Pubblica Amministrazione;
- Pubblico Ufficiale;
- Incaricato di Pubblico Servizio.

Quando si parla di **Pubblica Amministrazione** (in breve, anche "P.A.") è necessario precisare che non esiste all'interno del Codice Penale un articolo che ne dia una precisa definizione. Può tuttavia essere definita come l'insieme di tutti gli Enti e di tutti i soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e in alcuni casi privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, etc.) e di tutte le altre figure, che svolgono una qualsiasi funzione pubblica nell'interesse pubblico della collettività.

Nello specifico, Gigas Rete S.r.l. intrattiene ovvero può intrattenere rapporti con gli enti di P.A. di seguito indicati.

Pubbliche amministrazioni o Enti assimilabili
Ministeri e Dipartimenti ministeriali
Governo
Magistratura, Prefetture, Questure e GDF
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
Banca d'Italia
Consob
Garante per la protezione dei dati personali
Garante della Concorrenza e del Mercato
Agenzia delle Entrate
Dogana
Regioni
Comuni
Camere di Commercio e loro associazioni, società, consorzi
Comunità montane e loro associazioni, società, consorzi
INPS
INAIL
INPDAl
ASL

Enti e Monopoli di Stato
ISTAT
Società municipalizzate
Pubbliche amministrazioni Europee o straniere
ISPEL
ARPA
DPL
ARERA
ENASARCO

La definizione di **Pubblico Ufficiale** è facilmente individuabile dall'art. 357 del Codice Penale che lo definisce come "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"; viene, inoltre, precisato nell'articolo che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi". I "pubblici poteri" richiamati dall'articolo in questione sono il potere legislativo, il potere giudiziario e, più in generale, tutti quei poteri riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa".

La definizione di **Incaricato di Pubblico Servizio** si trova invece nell'articolo 358 del Codice Penale dove viene specificato che si deve intendere colui che, a qualunque titolo, svolge "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Rientrano in questa categoria, ad esempio, i dipendenti di enti privati che svolgono servizi pubblici.

Le fattispecie di reato in danno della Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001).

2.1) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui finanziamenti e contributi ottenuti dallo Stato italiano o da un altro ente pubblico o dalle Comunità Europee sono utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'elemento oggettivo consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro; l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi o altro per un fine diverso da quello per cui sono stati ricevuti.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

2.2) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ecc. concessi o erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee.

In questo caso il reato si consuma al momento dell'ottenimento del finanziamento.

Questo tipo di reato è residuale, poiché si configura solo nei casi in cui la condotta non integri il reato di truffa in danno allo Stato.

2.3) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per **contratto di fornitura** si intende ogni tipo di strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione beni o servizi. Il delitto è ravvisabile, ad esempio, nella fraudolenta esecuzione di un contratto di appalto o somministrazione. A titolo esemplificativo:

- lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico eseguiti in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa e dal contenuto dell'appalto;
- consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto di somministrazione.

2.4) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante artifici o raggiri, si induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto, con danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

E' necessario un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto indotto in errore e un danno patrimoniale in capo all'Ente pubblico da cui derivi un ingiusto profitto per l'autore del reato.

2.5) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il comportamento di cui sopra (truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse o erogate dallo Stato, altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

La condotta è verificabile concretamente ad es. mediante comunicazione di dati non veritieri o la predisposizione di falsa documentazione, al fine di ottenere i predetti contributi.

2.6) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, si procuri alla Società un ingiusto profitto con danno allo Stato o altro ente pubblico.

L'elemento oggettivo consiste nella modificazione della consistenza materiale o nella modificazione di dati o programmi di un sistema informatico/telematico.

Nella realtà questo reato potrebbe concretizzarsi, ad esempio, ponendo in essere una frode informatica per corrispondere imposte e contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta.

2.7) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)

Questa fattispecie punisce colui che indebitamente ottiene, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Se il fatto costituisce più grave reato, si applica la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p..

Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001).

2.8) Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, lo distrae a profitto proprio o di altri.

Tale delitto potrebbe considerarsi rilevante anche per Società o Enti sulla base del concorso del funzionario aziendale nel reato proprio del pubblico ufficiale. In altri termini, l'esponente aziendale potrebbe, consapevole della qualifica soggettiva rivestita dal pubblico ufficiale, istigarlo o aiutarlo concretamente a distrarre utilità che non gli spettano, per favorire un terzo o la sua stessa Società. Ad esempio, si pensi al caso di un dipendente di un'impresa che sfruttando dei rapporti personali intrattenuti con un pubblico ufficiale, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere dei provvedimenti (es. autorizzazioni, certificazioni) favorevoli per l'impresa, pur consapevole di non averne diritto. La responsabilità dell'ente sorge in questo caso se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

2.9) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Questa fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Anche per questo reato, valgono le considerazioni effettuate in precedenza riguardanti il concorso nel reato proprio dell'esponente aziendale. La responsabilità dell'ente sorge in questo caso se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

2.10) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abusi della sua qualità o dei suoi poteri per costringere o indurre taluno a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli.

Il reato si consuma con la dazione o la promessa di denaro o altra utilità.

2.11) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per se o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.

L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri", novellato con la riforma del 2012, rinvia a qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio.

Il reato si configura ad esempio quando il pubblico ufficiale riceve denaro o altri vantaggi per compiere/omettere/ritardare/rilasciare atti.

La condotta potrà concretizzarsi ad esempio:

- 1) favorendo l'aggiudicazione di un contratto;
- 2) influenzando, in fase di esecuzione di un contratto, sull'esito dello stesso;
- 3) favorendo l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;
- 4) influenzando sul rilascio di autorizzazioni, certificazioni, ecc;
- 5) facilitando l'assegnazione di un finanziamento.

La condotta dell'offerente, inteso come colui che corrompe il pubblico ufficiale, potrebbe realizzarsi, ad esempio:

- 1) assumendo persone gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e dai quali si intende ottenere favori;
- 2) offrendo omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- 3) sponsorizzando in modo anomalo dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- 4) assegnando incarichi di consulenza in modo non trasparente, ecc.;
- 5) sostenendo spese di rappresentanza a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione, ecc.

2.12) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Ipotesi verificabile quando un pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio anche se apparentemente regolare.

2.13) Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

Questo articolo introduce la pena aggravata nel caso in cui il fatto di cui sopra (corruzione per atto contrario) abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o stipulazione di contratti nei quali è interessata l'amministrazione alla quale l'ufficiale appartiene.

2.14) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i comportamenti degli articoli 318 e 319 c.p. (corruzione) sono tenuti per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ipotesi configurabile, ad esempio, nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

2.15) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Ipotesi di reato configurabile quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusa della sua qualità o dei suoi poteri con lo scopo di indurre un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

E' punito anche il soggetto che, per effetto dell'abuso di potere del funzionario pubblico, versa o promette il denaro o altra utilità.

2.16) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Ipotesi di reato configurabile quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusa della sua qualità o dei suoi poteri con lo scopo di indurre un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

E' punito anche il soggetto che, per effetto dell'abuso di potere del funzionario pubblico, versa o promette il denaro o altra utilità.

2.17) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'articolo 321 c.p. prevede l'applicazione delle pene anche per coloro che danno o promettono denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio (corruttore).

2.18) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie viene integrata quando si offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere, omettere di compiere o ritardare un atto del suo ufficio. L'offerta illecitamente avanzata al pubblico ufficiale deve essere da costui rifiutata.

E' punito anche il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa o dazione di denaro/altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

2.19) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.)

Questa ipotesi di reato, più semplicemente definita come “corruzione internazionale” consiste nel dare o promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale straniero da parte di un ente di uno Stato diverso rispetto a quello del pubblico ufficiale. Ad esempio, si concretizza tale ipotesi quando una società elargisce denaro ad un pubblico ufficiale straniero per garantirsi l'assegnazione di un appalto nel Paese in cui il pubblico ufficiale ha sede.

2.20) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La responsabilità dell'Ente può sussistere sia in caso di concorso esterno del dipendente di un'azienda privata nel reato di abuso d'ufficio del pubblico ufficiale, sia nel caso in cui il delitto sia commesso da un dipendente di un'azienda privata che svolge attività economica in un settore di interesse pubblico. Tuttavia la condizione perché possa sorgere la responsabilità dell'Ente è che il delitto abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione Europea e la sanzione irrogata a carico della persona giuridica potrà essere solo pecuniaria e non interdittiva.

2.21) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Quest'ultima fattispecie punisce chiunque – sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – indebitamente fa dare o promettere a sé o a terzi denaro od altre utilità. Ciò come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario all'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

A titolo esemplificativo, la fattispecie in esame potrebbe configurarsi qualora un soggetto riferibile alla Società, sfruttando la propria conoscenza con funzionari pubblici, riesca ad intercedere in favore di altri o della Società medesima, al fine di fare ottenere ai suddetti soggetti l'aggiudicazione di una gara o la concessione di un finanziamento come corrispettivo della propria mediazione.

2.22) Sanzioni applicabili

Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316- bis c.p.) • Indebita percezione di erogazioni a pubbliche (art. 316-ter c.p.) • Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) • Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) • Frode informatica (art. 640-ter c.p.) • Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898) 	<p>Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) 	<p>Fino a duecento quote</p>	<p>NO</p>

<p>Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, co. 1, c.p.) • Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 	<p>Da duecento a seicento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi • La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319, 319bis c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione) 	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla

<p>(art.319-ter, co. 2, c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) • Traffico di illecite influenze (Art. 346 bis c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.). 		<p>commissione dell'illecito</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi • La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
---	--	--

Il Decreto, oltre alle sanzioni indicate in tabella, prevede anche:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'ente si applica una sanzione interdittiva.

3) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001)

3.1) Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'articolo punisce le falsità in documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria. Per documento informatico si intende qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni o programmi destinati ad elaborare tali dati.

3.2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Il reato si configura con l'intrusione abusiva in un sistema informatico protetto da specifiche misure di sicurezza o quando si permane al suo interno contro la volontà -espressa o tacita- di chi ha il diritto di escluderlo.

3.3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Reato configurabile nel momento in cui, per procurarsi un profitto o arrecare altrui danno, sono detenute o diffuse abusivamente parole chiave, codici, o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico/telematico protetto da misure di sicurezza ovvero sono fornite indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

3.4) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui qualcuno, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o i dati o i programmi in esso contenuti, o con lo scopo di causare l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, importa o diffonde apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (ad es. virus) idonei a tale scopo.

3.5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

L'articolo punisce il soggetto che fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o intercorrenti tra più sistemi.

È punita anche la rivelazione al pubblico, mediante qualsiasi mezzo, delle comunicazioni di cui al primo periodo.

3.6) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

La fattispecie si configura nel momento in cui sono illecitamente installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici.

3.7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata.

3.8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un soggetto distrugge, deteriora, cancella altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata.

3.9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Il reato è configurabile nel momento in cui un soggetto, attraverso le condotte già elencate per il reato previsto dall'articolo 635-bis, oppure attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati,

informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende -in tutto o in parte- inutilizzabili sistemi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena prevista è aumentata.

3.10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Il reato è integrato quando il fatto di cui sopra riguarda sistemi informatici di pubblica utilità.

3.11) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, per procurarsi ingiusto profitto o arrecare altrui danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

3.12) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 Settembre 2019, n. 105)

La fattispecie delinea una serie di reati propri, punibili a titolo di dolo specifico, che si sostanziano in falsità ideologiche “rilevanti” ai fini della disciplina extrapenale di cui al D.L. n 105 del 2019, ed in un reato di omissione propria, tutti ascrivibili solo ai soggetti – pubblici e privati – che hanno sede nel territorio nazionale, che siano inclusi nel “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” quale definito e disciplinato da detta normativa. Le condotte ivi richiamate non sono state tipizzate e dovranno essere definite da norme secondarie di attuazione.

3.13) Sanzioni applicabili

Art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni	Da cento a cinquecento quote	<ul style="list-style-type: none">• interdizione dall'esercizio dell'attività• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

<p>informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies, co. 3, c.p.) 		<ul style="list-style-type: none"> • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 	<p>Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) • Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a quattrocento quote 	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

4) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001)

4.1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)

La fattispecie si configura quando tre o più soggetti si associano tra loro con lo scopo di commettere delitti.

Per incorrere nel reato non è necessario commettere materialmente un delitto, la sola adesione all'associazione configura già di per sé il reato.

4.2) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)

L'articolo punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 603 c.p.), violazione delle disposizioni sull'immigrazione clandestina.

4.3) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

La fattispecie punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

4.4) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Il comportamento punito è la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

4.5) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La fattispecie punisce il sequestro di persona con lo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

4.6) Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973)

Requisito necessario per integrare tale reato è l'associazione di tre o più persone con lo scopo di commettere più delitti relativi al traffico di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

La pena applicata è aumentata se il numero degli associati è superiore a nove o l'associazione è armata.

4.7) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

Il reato è configurabile nel momento in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del T.U. n. 309/1990, inerenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

4.8) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo¹⁴ (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

La fattispecie si configura quando un soggetto fabbrica, introduce all'interno del territorio dello Stato, vende cede o detiene, in luogo pubblico o aperto al pubblico, armi o esplosivi.

4.9) Sanzioni applicabili

Art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti	Da quattrocento a mille quote	Per durata non inferiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none">interdizione dall'esercizio

¹⁴ Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

<p>contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.) • Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) • Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) <p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) 		<p>dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) • Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.) 	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	

Nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra elencati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

5) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001)

5.1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Il reato si concretizza con la contraffazione di monete nazionali o straniere; con l'alterazione di monete attuata allo scopo di dare ad esse un valore superiore; con la consapevole introduzione nello Stato o detenzione o spendita o altrimenti messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; con l'acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate allo scopo di metterle in circolazione.

5.2) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Il reato si configura ogniqualvolta un soggetto altera monete nazionali o straniere ovvero consapevolmente le introduce nel territorio dello Stato o le detiene, spende o mette in circolazione, nonché le acquista o riceve al fine di metterle in circolazione.

5.3) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La fattispecie si realizza quando, senza concerto con l'autore del reato, si introducono nello Stato, acquistano o detengono monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione.

5.4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Fattispecie verificabile nel momento in cui un soggetto spende o mette in circolazione monete falsificate o alterate ricevute in buona fede, ma della cui falsità si è poi reso conto.

5.5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Il reato di falsificazione o alterazione, nonché le ipotesi di introduzione nello Stato, di acquisto, detenzione e di messa in circolazione si applica, oltre alle monete, ai valori di bollo.

5.6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione delle carte di credito o dei valori di bollo ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

5.7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto fabbrica, acquista detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti esclusivamente destinati alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

Il reato è integrato anche nel caso in cui ad essere fabbricati, acquistati, detenuti o alienati siano ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione e l'alterazione.

5.8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Per configurare l'ipotesi di reato non è necessario partecipare o concorrere alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, ma è sufficiente il mero utilizzo degli stessi, anche in buona fede.

5.9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Reato configurabile quando si alterano o si contraffanno o anche solamente si utilizzano marchi, segni distintivi - nazionali od esteri - di prodotti industriali, brevetti, disegni, modelli industriali - nazionali od esteri - contraffatti o alterati.

5.10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La fattispecie si configura quando un soggetto introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, prodotti industriali riportanti marchi o segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti o alterati, ovvero detiene per la vendita o pone in vendita o mette in circolazione, per trarne profitto, tali prodotti.

5.11) Sanzioni applicabili

Art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) 	Da trecento a ottocento quote	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). 	Fino a cinquecento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
<ul style="list-style-type: none"> Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
<ul style="list-style-type: none"> Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	Fino a cinquecento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, co. 2, c.p.) 	Fino a duecento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, co. 1, c.p.) 	Fino a trecento quote	

6) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)

6.1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto adopera violenza o mezzi fraudolenti per impedire, o turbare l'esercizio di un'attività industriale o commerciale.

6.2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività industriale, commerciale o produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Nel caso di attività finanziaria la pena è aumentata.

6.3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Quando un soggetto arreca danno all'industria nazionale mediante la vendita di prodotti industriali con marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati.

6.4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato è configurabile quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale o spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente un bene mobile per un altro, oppure un bene mobile che differisce rispetto a quello concordato per origine, provenienza, qualità o quantità. L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa.

6.5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Fattispecie configurabile quando un soggetto pone in vendita o in commercio beni alimentari non genuini spacciandoli, con l'inganno, per tali.

6.6) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato è configurabile quando un soggetto vende o commercializza opere dell'ingegno ovvero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi - nazionali o esteri - atti ad indurre in inganno l'acquirente in merito all'origine, provenienza o qualità, dell'opera o del prodotto.

6.7) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Fattispecie verificabile quando un soggetto, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando tale titolo. Tale reato punisce anche colui che introduce nel Territorio dello Stato, pone in vendita o mette in circolazione suddetti beni.

6.8) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Fattispecie verificabile nel caso di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Il reato si configura anche nel caso in cui un soggetto introduce nel territorio dello Stato o detiene con lo scopo di commercializzare prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

6.9) Sanzioni applicabili

Art. 25 bis.1 D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.) 	Fino a cinquecento quote	NO
<ul style="list-style-type: none"> • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 	Fino a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze,

		autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito <ul style="list-style-type: none">• divieto di contrattare con la P.A.• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse• divieto di pubblicizzare beni e servizi
--	--	--

7) Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001)¹⁵

7.1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fattispecie di reato realizzabile nel caso in cui nei bilanci, nelle relazioni sociali o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori consapevolmente riportano fatti materiali non rispondenti al vero od omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da indurre in errore i destinatari. La responsabilità si configura anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La condotta deve essere rivolta a conseguire un ingiusto profitto.

7.2) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

L'articolo punisce le condotte di cui sopra quando, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, sono di lieve entità ovvero riguardano società non soggette a fallimento.

7.3) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato si configura quando le condotte di cui sopra riguardano società emittenti strumenti finanziari quotati o loro controllanti.

¹⁵ Si precisa che i reati di falso in prospetto, nonché quello di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione sono stati abrogati.

L'art. 2623 c.c. (falso in prospetto) è stato, infatti, abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio) e la corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF, art. 173-bis, ma non richiamata nel presente art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001. Pertanto, come anche riportato dalle Linee Guida di Confindustria, non è applicabile, in quanto in materia penale è inconcepibile un rinvio "per transizione". In ogni caso si tratta di fattispecie che riguarda Società quotate, emittenti o Banche.

Mentre.

L'art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) è stato abrogato dall'articolo 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della recisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato, trasferita nell'art. 27 del citato Decreto ma non richiamata nel presente art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, è pertanto inapplicabile, in quanto in materia penale è inconcepibile un rinvio "per transizione". In ogni caso si tratta di fattispecie che riguarda Società quotate, emittenti o loro controllanti.

7.4) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Fattispecie verificabile nel caso in cui gli amministratori impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

7.5) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Fattispecie verificabile quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci oppure li liberano dall'obbligo di eseguirli. Sono punibili per concorso i soci che hanno svolto attività di istigazione o determinazione nei confronti degli amministratori.

7.6) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura nel momento in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

7.7) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi previsti dalle legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali proprie o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

7.8) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura nel momento in cui gli amministratori effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,

cagionando un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7.9) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Fattispecie verificabile nel momento in cui l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, e s.m.), ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza (ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385, del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della Legge 12/08/1982, n. 576 o del Decreto Legislativo 21/04/1993, n. 124) non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

7.10) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La fattispecie si configura quando gli amministratori e i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote o sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli.

7.11) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7.12) Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

Il reato si configura quando un soggetto – anche per interposta persona – dà o promette denaro (o altra utilità) ai soggetti apicali, ai loro sottoposti, ai sindaci o ai liquidatori di una Società o di un ente privato, affinché compiano od omettano un atto in violazione dei loro obblighi di fedeltà, ovvero degli obblighi inerenti al loro ufficio.

7.13) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)

La fattispecie si realizza quando un soggetto offre o promette denaro (o altra utilità) ai soggetti apicali, ai sindaci o ai liquidatori di una Società o ente privato affinché compiano od omettano un atto in violazione dei loro obblighi di fedeltà, ovvero degli obblighi inerenti il loro ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

7.14) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato è integrato quando, mediante atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

7.15) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura quando si diffondono notizie false o si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si può anche riferire alle azioni della Società stessa.

7.16) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Ipotesi di reato configurabile quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori di società sottoposte per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenute ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare od omettono comunicazioni dovute.

7.17) Sanzioni applicabili

Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE ¹⁶	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 	Da duecento a quattrocento quote (co. 1 lett. a)	NO
<ul style="list-style-type: none"> Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.) 	Da cento a duecento quote (co. 1 lett. a bis)	
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.) 	Da quattrocento a seicento quote (co. 1 lett. b)	
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) 	Da trecento a seicentosessanta quote	
<ul style="list-style-type: none"> Falso in prospetto (<u>abrogato</u> art. 2623, co. 1, c.c., cfr. ora art. 173-bis T.U.F.)¹⁷ 	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote a seconda che sia o meno cagionato un danno	
<ul style="list-style-type: none"> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 	Da duecento a duecentosessanta quote	
<ul style="list-style-type: none"> Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione se il destinatario delle comunicazioni ha subito un danno (<u>abrogato</u> art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.) 	Da quattrocento a ottocento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 	Da duecento a trecentosessantaquote	

¹⁶ Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.

¹⁷ Si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo nel riformulare il reato presupposto di falso in prospetto non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

<ul style="list-style-type: none"> • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) • Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) 	Da quattrocento a mille quote	
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) 	Da quattrocento a seicento quote	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) 	Da duecento a quattrocento quote	

8) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001)

8.1) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Tale fattispecie punisce colui che nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

8.2) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto promuove, costituisce, organizza, partecipa o finanzia associazioni che hanno come scopo il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico, anche nel caso in cui gli atti di violenza siano rivolti verso uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

8.3) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis.1 c.p.)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p., concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo

comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

8.4) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto da rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che fanno parte di associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico.

8.5) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Fattispecie verificabile quando un soggetto arruola una o più persone con lo scopo di compiere atti di violenza o sabotare servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche rivolte contro un Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

8.6) Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater c.p., è punito chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies.

8.7) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto addestra o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco od altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

8.8) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)

Il reato si configura quando, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1 c.p., un soggetto raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p., indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

8.9) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270 quinquies.2 c.p.)

La fattispecie punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p..

8.10) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo e punite dalla fattispecie tutte quelle condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto ovvero a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da Convenzioni o da altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

8.11) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Il reato è integrato quando un soggetto, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita o all'incolumità di una persona.

8.12) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un soggetto, per finalità di terrorismo, compie un atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o micidiali.

8.13) Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

La fattispecie si realizza quando un soggetto, con finalità di terrorismo, procura a se' o ad altri materia radioattiva, o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso, o utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare, o utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

8.14) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, per finalità terroristiche o di eversione all'ordine democratico, sequestra una persona.

8.15) Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630 c.p., sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis c.p..

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 c.p. aumentate dalla metà a due terzi.

8.16) Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

Quando un soggetto istiga un altro a commettere uno dei delitti non colposi previsti dal Codice Penale contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Se l'istigazione non è accolta o se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, il reato è comunque configurabile.

8.17) Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.)

I reati si configurano nel momento in cui più soggetti, rispettivamente, si accordano o si associano al fine di commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato di cui all'art. 302 c.p..

8.18) Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

I reati si configurano quando, per commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato sopra indicati, si forma una banda armata ovvero quando viene dato rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che ad essa partecipa.

8.19) Reati di terrorismo o di eversione previsti dalle leggi speciali

Tali reati sono puniti da quella parte di legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo.

8.20) Reati in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999 per la repressione dei finanziamenti al terrorismo

L'articolo 2 della Convenzione punisce chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- un atto che costituisce reato di terrorismo ai sensi e come definito in uno dei Trattati elencati nell'Allegato alla Convenzione stessa;
- qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione od obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Il reato è altresì commesso da chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di tali reati;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere tali reati;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

8.21) Sanzioni applicabili

Art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 D.Lgs. n. 231/2001)

9.1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione o lesione degli organi genitali femminili.

9.2) Sanzioni applicabili

Art. 25 quater.1 D.Lgs. n. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none">• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito• divieto di contrattare con la P.A.• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse• divieto di pubblicizzare beni e servizi

10) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/2001)

10.1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il reato è configurabile quando un soggetto esercita su un'altra persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà oppure la riduce o mantiene in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Requisito per lo stato di soggezione è la violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l' approfittarsi di una situazione di inferiorità fisica, psichica o di una situazione di necessità, ovvero mediante la promessa o l'offerta di somme di denaro o di altri vantaggi a colui che esercita autorità sulla persona.

10.2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Il reato è configurabile quando un soggetto induce alla prostituzione una persona minore di età o ne favorisce o sfrutta la prostituzione. Rientra nella fattispecie anche il soggetto che compie atti sessuali con un minore di età.

10.3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, utilizzando minori degli anni diciotto realizza esibizioni pornografiche, produce materiale pornografico o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Viene inoltre punito:

- il commercio di materiale pornografico relativo a minori di anni diciotto;
- la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di tale materiale pornografico;
- la distribuzione, divulgazione di notizie e/o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto;
- l'offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico relativo a minori di anni diciotto.

10.4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

La fattispecie è configurabile quando un soggetto, fuori dei casi di cui sopra, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

10.5) Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

Il reato si realizza nel momento in cui le condotte di cui sopra riguardano materiale pornografico virtuale realizzato con immagini di minori degli anni diciotto.

10.6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Il reato punisce chiunque organizzi o pubblicizzi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.

10.7) Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto pone in essere tratta di persona che si trovi in condizioni di schiavitù o servitù oppure la induce, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o di situazione di inferiorità fisica, psichica o di necessità, promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso, a soggiornare, a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. La stessa pena si applica anche quando tali fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o a sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

10.8) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La fattispecie si configura nel momento in cui un soggetto, al di fuori dei casi della tratta di persone, acquista, aliena o cede una persona che si trova in condizioni di schiavitù.

10.9) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Tale delitto si concretizza quando un soggetto: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più

delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

10.10) Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quaterc.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., adesci un minore di anni sedici. Secondo il codice penale: *“per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”*.

10.11) Sanzioni applicabili

Art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Atti sessuali con minore in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) • Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) • Detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art.600-quater c.p., art. 600-quater.1 c.p.) • Adescamento di minorenni (Art. 609-undeciesc.p.) 	Da duecento a settecento quote	Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto
<ul style="list-style-type: none"> • Reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento o gestione di minore ai fini di prostituzione (art. 600-bis, co. 1, c.p.) • Reclutamento, induzione o utilizzo di minore per esibizioni o spettacoli pornografici e commercio di 	Da trecento a ottocento quote	Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto

<p>materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p., art. 600-quater.1 c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) 		<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)
<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) • Tratta di persone (art. 601 c.p.) • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A.
<ul style="list-style-type: none"> • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p) 	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi

11) Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies, D.Lgs. n. 231/2001)

11.1) Abuso o comunicazione di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184 TUF)

Fattispecie verificabile quando un soggetto, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo ovvero dell'esercizio della sua attività o professione o funzione, le utilizza per:

- l'acquisto, la vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari;
- comunicarle ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio del proprio lavoro;
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle stesse, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari.

11.2) Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185 TUF)

Il reato è integrato quando un soggetto diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Diversamente dall'agiotaggio, però, riguarda strumenti finanziari quotati.

11.3) Sanzioni applicabili

Art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 – Reati di abuso di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">• Insider trading (art. 184 d.lgs. 58/1998)• Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

12) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001)

12.1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Fattispecie configurabile nel caso in cui un soggetto cagioni per colpa la morte di un altro, con inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Requisito necessario è l'esistenza di un interesse o di un vantaggio per l'Ente, che potrebbe anche essersi tradotto in un risparmio di costi o di tempi per la Società.

12.2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Fattispecie configurabile nel caso in cui un soggetto, violando le norme antinfortunistiche, cagioni ad altri lesioni gravi o gravissime.

Si considera lesione personale grave (art. 583, primo comma, c.p.), quella che:

- comporta una malattia che metta in pericolo la vita della persona o un'incapacità di svolgere le ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni;
- produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si considera lesione personale gravissima (art. 583, secondo comma, c.p.), quella che comporta:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare o di parlare;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

12.3) Sanzioni applicabili

Art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<ul style="list-style-type: none"> Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.) 	<p>Mille quote</p>	<p>Per almeno tre mesi e non più di un anno in relazione all'omicidio colposo, per una durata non superiore a sei mesi in caso di lesioni personali colpose:</p>
<ul style="list-style-type: none"> Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) 	<p>Da duecentocinquanta a cinquecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
<ul style="list-style-type: none"> Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.) 	<p>Non superiore a duecentocinquanta quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> divieto di pubblicizzare beni o servizi

13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. n. 231/2001)

13.1) Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto, al di fuori dall'ipotesi di concorso nel reato e per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o beni provenienti da qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare.

Per integrare il reato è quindi necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. "reato presupposto", a cui l'agente non ha partecipato.

13.2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro o altri beni o utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni allo scopo di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Se il comportamento è realizzato nell'esercizio di un'attività professionale la pena è aumentata, mentre viene diminuita nel caso in cui i beni, le utilità o il denaro provengano da delitti per i quali è stabilita la pena inferiore nel massimo ad anni cinque.

L'elemento soggettivo presuppone la consapevolezza o quantomeno l'accettazione del rischio che l'oggetto del reato provenga da delitto.

13.3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei reati di cui sopra, investe in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Se tali beni sono utilizzati nell'esercizio di un'attività professionale la pena è aumentata.

13.4) Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Introdotta con l'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014 n. 186, l'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri. Si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Viene definito infatti come il comportamento di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

13.5) Sanzioni applicabili

Art. 25 octies D.Lgs. n. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Ricettazione (art. 648 c.p.) • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) • Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) 	<p>si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Per non più di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

14) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 D.Lgs. n. 231/2001)

L'articolo 25 octies.1 è stato introdotto dal D.Lgs. n. 184/2021, che ha recepito la Direttiva Europea 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il Legislatore ha collocato tale nuova disposizione in contiguità con l'art. 25 octies considerato che anche questa norma è sostanzialmente rivolta alla gestione, controllo e monitoraggio, dei flussi patrimoniali e finanziari.

I reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti sono di seguito elencati.

14.1) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti (art. 493 ter c.p.)

La fattispecie punisce "chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti", nonché "chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi."

Il D.Lgs. n. 184/2021, al suo art. 2, modifica l'art. 493 ter c.p. estendendo la fattispecie dell'indebito utilizzo e di falsificazione di carte di credito e di pagamento, all'indebito utilizzo di "ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti".

Tale fattispecie assume rilevanza sia nel caso di uso fraudolento di strumenti di pagamento oggetto di furto o illecitamente ottenuti, che nel caso di impiego di strumenti contraffatti e/o falsificati.

14.2) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o pagamenti informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chi "al fine di farne uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive

o di progettazione, sono costituiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo”.

14.3) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)

Tale fattispecie di reato prevede una circostanza aggravante in riferimento all’art. 640 ter c.p. in tema di frode informatica, nel caso in cui l’alterazione per ottenere un profitto o procurare un danno determini un trasferimento di denaro.

14.4) Sanzioni applicabili

Art. 25 octies.1 D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) • Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter) 	<p>a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;</p> <p>b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.</p> <p>Per le altre fattispecie il secondo comma prevede che salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

15) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001)

L'articolo 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, rubricato "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale", ha introdotto all'art. 25-novies del Decreto 231/2001 la responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati a tutela del diritto d'autore di seguito elencati.

15.1) Abusiva messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1 lett. a-bis) e comma 3, Legge 633/1941)

Costituisce reato il comportamento tenuto dal soggetto che, senza averne diritto e a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o anche solo una parte di essa.

15.2) Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; supporti non contrassegnati dalla SIAE; mezzi per rimuovere o eludere dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; violazione di banche dati (art. 171-bis, comma 1 e 2, Legge 633/1941)

La fattispecie si configura quando un soggetto, abusivamente e con lo scopo di trarne profitto, duplica programmi per elaboratore ovvero, allo stesso fine, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Il reato si configura anche nel caso in cui il fatto riguardi qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

È punito inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, il contenuto di una banca dati in violazione di quanto previsto dalla legge ovvero esegue abusiva estrazione, reimpiego, vendita o locazione di banca dati.

15.3) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore (art. 171 ter Legge 633/1941)

Se il fatto è commesso per uso non personale ma a fine di lucro, sono punite molteplici condotte abusive relative alle opere televisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche, multimediali etc. quali, a titolo di esempio, la duplicazione o diffusione delle opere stesse.

E' inoltre punita la detenzione per il commercio o la cessione a qualsiasi titolo di supporti contenenti le suddette opere, ma privi del contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto.

Sono, inoltre, punite le condotte aventi ad oggetto dispositivi che consentono l'accesso abusivo a servizi criptati ovvero finalizzati a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche di protezione di opere protette.

Il secondo comma dell'art. 171-ter punisce chiunque abusivamente:

- riproduce, duplica, trasmette, diffonde, vende o commercializza oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore;
- immette, con lo scopo di lucro e all'interno di un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

15.4) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge 633/1941)

L'ipotesi di reato punisce i produttori e gli importatori che non comunicano alla SIAE i dati identificativi di supporti non soggetti all'obbligo di apposizione del contrassegno e chiunque, in sede di richiesta di apposizione del contrassegno SIAE, attesti falsamente di aver assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore.

15.5) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies Legge 633/1941)

Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati destinati alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

15.6) Sanzioni applicabili

Art. 25 nonies D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, co. 1, lett. <i>a-bis</i> e co. 3, l. 633/1941) • Reati in materia di <i>software</i> e banche dati (art. 171-<i>bis</i> l. 633/1941) • Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-<i>ter</i> l. 633/1941) • Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-<i>septies</i> l. 633/1941) • Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-<i>octies</i> l. 633/1941) 	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

16) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. n. 231/2001)

16.1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto, mediante l'uso di violenza o minaccia o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

16.2) Sanzioni applicabili

Art. 25 decies D.Lgs. n. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

17) Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001)

17.1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

La fattispecie punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque, dell'aria o di porzioni estese del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie protette.

17.2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, abusivamente cagiona un disastro ambientale costituito da: 1) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema in modo irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e ottenibile solo con provvedimenti eccezionali; 2) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte al pericolo. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie protette.

17.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

La fattispecie punisce le condotte dei due articoli sopra riportati quando vengono commesse per colpa.

17.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se ne deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque, dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.

17.5) Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Il reato punisce le associazioni a delinquere o di stampo mafioso dirette, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti sopra riportati ovvero finalizzate

all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

17.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta. Il fatto non costituisce reato se l'azione riguarda una quantità trascurabile di esemplari ed ha un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

17.7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Il reato è integrato nel momento in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

17.8) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/06, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)

Tale fattispecie si configura quando un soggetto:

- effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto 152/2006, senza le necessarie autorizzazioni o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle dell'autorità competente;
- effettua uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;
- non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del Decreto 152/2006.

Con questo articolo, si tutelano anche le acque del mare in caso di sversamenti da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

17.9) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256, comma 1, lettera a e b, commi 3, 5 e 6)

Il reato si configura quando un soggetto effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi.

L'articolo punisce anche tutti i soggetti che pongono in essere le seguenti condotte:

- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

17.10) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/06, art. 257, commi 1 e 2)

Il reato è integrato quando un soggetto cagiona inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose, la pena è aumentata. E' possibile provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

17.11) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06, art. 258, comma 4)

Reato configurabile nel caso di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, ma che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario richiesto ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

17.12) Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259, comma 1)

Reato configurabile quando un soggetto effettua una spedizione di rifiuti non rispettando quanto prescritto dalla legge (art. 2 e Allegato II del Reg. CE n. 259/93).

17.13) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260, commi 1 e 2)

Fattispecie configurabile quando un soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve,

trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Nel caso di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata.

17.14) False indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260-bis, commi 6, 7 e 8)

Tale ipotesi di reato si configura ogniqualvolta:

- un soggetto, nella predisposizione del certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti oppure inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, quando richiesto dalla normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- il trasportatore fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata.

17.15) Inquinamento atmosferico (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5)

Reato configurabile quando un soggetto, nell'esercizio di uno stabilimento, supera i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani, dai programmi, dalla normativa o dall'autorità competente.

17.16) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis, comma 1)

L'articolo punisce il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, di parti di esse o di prodotti derivati, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile o abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

17.17) Inquinamento doloso da navi (D.Lgs. 202/07, art. 8, commi 1 e 2)

L'articolo in questione punisce l'inquinamento doloso da parte dei seguenti soggetti:

- comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera;
- membri dell'equipaggio;
- proprietario e armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

17.18) Inquinamento colposo da navi (D.Lgs. 202/07, art. 9, commi 1 e 2)

L'articolo in questione prevede il reato di inquinamento colposo da parte dei seguenti soggetti:

- comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera;
- membri dell'equipaggio;
- proprietario e armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

17.19) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge n. 549/1993, art. 3, comma 6)

Fattispecie verificabile quando sono violate le disposizioni che prevedono la cessazione dell'utilizzo di sostanze nocive per lo strato di ozono.

17.20) Sanzioni applicabili

Art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 – Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">• Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO

<ul style="list-style-type: none"> • Distruzione o Deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.) 	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
<ul style="list-style-type: none"> • Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) 	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	
<ul style="list-style-type: none"> • Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) 	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	Per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006, articolo abrogato dal d.lgs. n. 21/2008 e sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p.) 	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	Per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

<ul style="list-style-type: none"> • Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) 	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo). Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006) 	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006) 	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006) 	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006) 	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 	<p>Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. a)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 	<p>Da quattrocento a ottocento quote (co. 1, lett. b)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) 	<p>Da duecento a cinquecento quote (co. 1 lett. c)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) 	<p>Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. e)</p>	<p>Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)- inquinamento ambientale, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

<ul style="list-style-type: none"> • Associazione finalizzata a commettere delitti ambientali ovvero al controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale 452-octies c.p. 	<p>Da trecento a mille quote (co.1 lett. d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007) 	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007)
<ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007) 	<p>Da duecento a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse <ul style="list-style-type: none"> • divieto di pubblicizzare beni e servizi

18) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001)

Articolo introdotto con il Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109 e con il quale si prevede la responsabilità degli enti in caso di commissione del delitto descritto all'art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. n. 286 del 25 Luglio 1998. Nello specifico, viene sanzionato il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, revocato o annullato, quando i lavoratori occupati:

- sono superiori a tre;
- sono minori in età non lavorativa;
- sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, ad esempio mediante l'esposizione a situazioni di grave pericolo, così come indicato al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.

18.1) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di trarre un profitto anche indiretto, compie atti finalizzati a procurare l'ingresso di un altro soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), oppure ne procura l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è comunque cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Sono inoltre puniti i soggetti che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favoriscono la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione del T.U. citato.

18.2) Sanzioni applicabili

Art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione dei lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998) 	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
<ul style="list-style-type: none"> Procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286) 	Da quattrocento a mille quote	<p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 	Da cento a duecento quote	<p>Per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1ter, si applicano, per non meno di un anno le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse

		<ul style="list-style-type: none">• divieto di pubblicizzare beni e servizi
--	--	---

19) Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs. n. 231/2001)

Per effetto dell'articolo 5, comma 2, della Legge 20 Novembre 2017, n. 167, è stato inserito l'articolo 25-terdecies al D.Lgs. n. 231/2001 titolato "**Razzismo e xenofobia**", che di seguito si riporta:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

I reati cui l'articolo in commento fa riferimento sono, dunque, quelli indicati all'articolo 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che prevede:

*"si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla **negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra**, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".*

I delitti a cui si fa, dunque, rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

19.1) Sanzioni applicabili

Art. 25 terdecies D.Lgs. n. 231/2001 – Razzismo e xenofobia		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3 bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654) 	Da duecento a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio delle attività sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore ad un anno; interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se "l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti" in questione

20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001)

20.1) Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

La fattispecie punisce l'offerta o la promessa di denaro, ovvero un atto fraudolento che sia commesso al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti.

20.2) Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

La fattispecie punisce chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

20.3) Sanzioni applicabili

Art. 25 quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001 – Frode in Competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) • Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) 	<p>per i delitti si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote</p> <p>per le contravvenzioni la sanzione pecuniaria fino a 260 quote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio delle attività • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore ad un

		anno
--	--	------

21) Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)

21.1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Tale delitto si concretizza quando un soggetto indica in una dichiarazione annuale obbligatoria (dei redditi o dell'IVA), elementi passivi fittizi, con la finalità di evadere l'imposta avvalendosi di fatture o di altri documenti, riferiti a operazioni inesistenti. Il reato si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, dei redditi, IVA o IRAP.

21.2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie punisce colui che, fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

21.3) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Commette il reato di "dichiarazione infedele", di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore a euro 50.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o Iva.

La fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

21.4) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie punisce colui che al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito, inoltre, chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Tale delitto costituisce reato presupposto solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

21.5) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Tale delitto si concretizza quando un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

21.6) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

21.7) Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000)

È punito colui che non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a

cinquantamila euro. Anche tale delitto, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, è stato incluso, dall'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020, nel novero dei reati presupposto ex art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

21.8) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

21.9) Sanzioni applicabili

Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 – Reati tributari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti comma 1 (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) 	Fino a cinquecento quote	<ul style="list-style-type: none"> divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti comma 2 bis (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) 	Fino a quattrocento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) 	Fino a cinquecento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) 	Fino a trecento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) 	Fino a quattrocento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti comma 1 (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) 	Fino a cinquecento quote	

<ul style="list-style-type: none"> Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti comma 2 bis (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) 	Fino a quattrocento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) 	Fino a quattrocento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000) 	Fino a quattrocento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000) 	Fino a quattrocento quote	
<p>La sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 se a seguito della commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p>		

22) Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)

22.1) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 73/1943)

La fattispecie punisce colui che: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

22.2) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 73/1943)

Ai sensi della suddetta fattispecie, è punito il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

22.3) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 73/1943)

La fattispecie punisce il capitano che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni; c) che trasporta

senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

22.4) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 73/1943)

Il delitto punisce il comandante di aeromobile che: a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) atterrando fuori di un aeroporto doganale omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

22.5) Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 D.P.R. n. 73/1943)

Si concretizza questa fattispecie quando un soggetto, nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 D.P.R. n. 73/1943, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

22.6) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 73/1943)

Il reato si configura quando un soggetto dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 D.P.R. n. 73/1943.

22.7) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 73/1943)

La fattispecie punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

22.8) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 73/1943)

Il delitto punisce chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

22.9) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 73/1943)

Il reato si configura quando un soggetto usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

22.10) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 73/1943)

Tale delitto si concretizza quando un soggetto nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

22.11) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291bis D.P.R. n. 73/1943)

La fattispecie punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

22.12) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter D.P.R. n. 73/1943)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 9 Agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato 59/65 convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

22.13) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater D.P.R. n. 73/1943)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291- bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

22.14) Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 73/1943)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

22.15) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 73/1943)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

22.16) Sanzioni applicabili

Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 – Reati tributari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">• Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 73/1943)	Fino a duecento quote Quando i diritti di confine dovuti superano centomila	<ul style="list-style-type: none">• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,

<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 73/1943) 	<p>euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 73/1943) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 73/1943) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 73/1943) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 73/1943) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 73/1943) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 73/1943) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 73/1943) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 73/1943) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 73/1943) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 73/1943) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 73/1943) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 73/1943) 		

23) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)

23.1) Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)

L'art. 518 bis attiene il furto di beni culturali, punendo chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

La previsione sembra contenere due distinte ipotesi: una prima, che ricalca lo schema generale a dolo specifico del furto di cui all'art. 624 c.p., ma che in virtù del particolare oggetto della tutela risulta notevolmente aggravata (reclusione da due a sei anni contro quella da sei mesi a tre anni), ed una seconda che invece attiene il semplice impossessamento (senza l'elemento della sottrazione al detentore e con dolo generico) nel caso in cui si tratti di beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini – vale a dire di beni culturali dell'esistenza dei quali lo Stato avrebbe potuto non essere neppure a conoscenza.

23.2) Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.)

Anche in questo caso viene ripreso *tout court* lo schema penalistico del reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., (al netto della querela di parte), specificando il fatto che la cosa oggetto di appropriazione deve essere un bene culturale.

Tale ipotesi viene sanzionata in modo meno afflittivo nei minimi e nei massimi di pena rispetto al reato comune di riferimento (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 516 a euro 1.500 contro la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 1.000 a euro 3.000).

23.3) Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)

Tale norma che sanziona la ricettazione di beni culturali, intesa come attività di colui che al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

In questo caso, la pena prevista è superiore rispetto a quella del reato comune di riferimento (la ricettazione di cui all'art. 648 c.p.).

23.4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)

La norma in esame si riferisce alle condotte di formazione di scritture private false ovvero di alterazione o distruzione di scritture private vere, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Alla sanzione prevista per il soggetto agente (reclusione da uno a quattro anni) se ne affianca una meno afflittiva per colui che di tale scrittura fa uso (reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi).

23.5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.)

L'art. 518 novies sanziona le condotte di chi, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali, ovvero contravviene a specifiche disposizioni in tema di trasferimento della proprietà o detenzione di beni culturali.

23.6) Importazione illecita di beni culturali e uscita o esportazione illecite di beni culturali (Artt. 518 decies e 518 undecies c.p.)

Gli artt. 518 decies e 518 undecies si occupano rispettivamente dell'importazione ed esportazione illecita di beni culturali.

Con riferimento all'importazione (art. 518 decies c.p.), la condotta criminosa è caratterizzata quanto all'oggetto dal fatto che i beni culturali provengono da delitto ovvero siano stati rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione (se prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo) od ancora siano stati esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Per quanto attiene l'uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.), assistiamo ad un'opportuna integrazione della definizione dell'oggetto del reato, posto che l'illecito attiene il trasferimento all'estero di "beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione".

23.7) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.)

Strutturalmente differente dalle ipotesi precedenti è, invece, l'art. 518 duodecies c.p.. Al di là dei contenuti specifici della norma incriminatrice (evidenti anche solo dalla lettura della complessa rubrica) vengono introdotti nel perimetro dei beni tutelati anche quelli paesaggistici. La norma nella sua formulazione viene a ricomprendere i beni dell'agente al pari di quelli altri, rendendo pertanto punibile anche il danneggiamento di bene proprio, in un'ottica di preservazione del retaggio culturale.

23.8) Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)

La norma mira a colpire la contraffazione di opere d'arte. L'articolo si sviluppa su quattro distinte ipotesi criminose:

(i) la contraffazione, alterazione o riproduzione dell'opera;

(ii) il commercio come autentici di esemplari contraffatti;

(iii) l'autenticazione di tali opere pur conoscendone la falsità;

(iv) l'accreditamento mediante dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, etc. delle opere di cui è conosciuta la falsità.

La norma sembra volere tutelare i beni culturali in modo sostanzialmente indiretto, sanzionando quelle attività di contraffazione (*lato sensu*) che possono incidere sui medesimi. Ne consegue che ricade nelle opere rilevanti ai sensi della previsione la contraffazione di opere di pittura, scultura o grafica ovvero oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

23.9) Sanzioni applicabili

Art. 25 septiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">• Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies)	da cento a quattrocento quote	Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 25 septiesdecies si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
<ul style="list-style-type: none">• Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter)• Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies)• Uscita o esportazione illecite di	da duecento a cinquecento quote	

beni culturali (art. 518-undecies)		
<ul style="list-style-type: none"> • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies) • Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies) 	da trecento a settecento quote	
<ul style="list-style-type: none"> • Furto di beni culturali (art. 518-bis) • Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater) • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies) 	da quattrocento a novecento quote	

24) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies)

24.1) Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)

Il primo, relativo al riciclaggio di beni culturali, colpisce la condotta di chiunque sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tenendo conto del fatto che prima dell'entrata in vigore di tale norma l'ipotesi del riciclaggio di beni culturali trovava sanzione nell'ipotesi comune di cui all'art. 648 bis c.p., le pene ora risultino significativamente aggravate nei minimi e massimi edittali (reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000, rispetto alla reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000).

24.2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)

L'art. 518 terdecies c.p. punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 285 c.p., con la reclusione da dieci a sedici anni la commissione di "fatti di devastazione o il saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura".

L'elemento oggettivo "consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza".

Quanto all'elemento soggettivo del reato, è rappresentato dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti di devastazione che superano la gravità ordinaria del delitto-base che lo costituisce (danneggiamento), involgendo oltre all'ordine pubblico pure il patrimonio culturale; è necessario che l'agente non solo si rappresenti e voglia la condotta distruttiva da lui posta in essere, ma anche che agisca nonostante abbia percepito che tale condotta si inserisce in un contesto che la rende concausa di un evento di devastazione.

24.3) Sanzioni applicabili

Art. 25 duodevices D.Lgs. n. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">• Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies)• Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies)	da cinquecento a mille quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

25) Reati transnazionali (Legge 16 Marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I singoli reati previsti sono i seguenti, in parte già esaminati nella sezione del Modello relativa ai delitti di criminalità organizzata.

25.1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Presupposto per la commissione del reato è che tre o più soggetti si associno fra loro allo scopo di commettere più delitti. Per incorrere nel reato non è necessario commettere materialmente un delitto, la sola adesione all'associazione configura la realizzazione del reato.

25.2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Associazione formata da tre o più soggetti che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

25.3) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973)

Requisito necessario per integrare tale reato è l'associazione di tre o più persone con lo scopo di commettere più delitti relativi al traffico di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. La pena applicata è aumentata se il numero degli associati è superiore a nove o l'associazione è armata.

25.4) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del T.U. 309/1990, inerenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

25.5) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto, mediante l'uso di violenza o minaccia o mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

25.6) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura quando, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, un soggetto aiuta un altro ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria oppure a sottrarsi alle sue ricerche.

25.7) Sanzioni applicabili

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43);• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309).	da quattrocento a mille quote	Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: <ul style="list-style-type: none">• l'interdizione dall'esercizio della attività;• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;• il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente

		utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<ul style="list-style-type: none"> Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). 	da duecento a mille quote	<p>Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 	Fino a cinquecento quote	NO
<ul style="list-style-type: none"> Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 	Fino a cinquecento quote	NO

PARTE SPECIALE
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO,
DI GIGAS RETE S.R.L.